SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Regione Toscana

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003, n. **393.**

Regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia» e, in particolare, l'articolo 6, comma 4, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti per determinare le modalità di reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi della «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;

Sentite, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per le Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, recepito con lo stesso decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Assunzione degli atleti

1. L'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a quattrocento unità, mediante pubblico concorso, per titoli, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla tabella *A*, categoria I, e dei requisiti previsti per l'accesso al predetto ruolo.

Art. 2.

Bando di concorso

1. Il concorso è indetto con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza con bando da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive interessate, ovvero per ciascuna specialità nell'ambito delle stesse;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) ogni altra prescrizione o notizia utile.

Art. 3.

Commissione del concorso

1. La commissione del concorso, nominata con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed è composta da:

a) il direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle attività dei gruppi sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro del Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) un funzionario della Direzione centrale per le risorse umane;

c) un funzionario del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.

3. Gli oneri per il funzionamento della predetta commissione gravano sui fondi assegnati al capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno - Centro di responsabilità amministrativa n. 5 « Pubblica sicurezza».

Art. 4.

Titoli

1. Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nella tabella *A* allegata al presente regolamento.

2. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi sono presi in considerazione solo quelli certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ed acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando che indice il concorso.

4. La commissione predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

5. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.

Art. 5.

Graduatorie

1. Con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli, e dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti di polizia e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.

Art. 6.

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato relativamente a:

a) le modalità di accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali dei candidati;

b) le modalità di esclusione dei candidati dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali;

c) le cause di incompatibilità dei componenti delle commissioni.

Art. 7.

Impiego di personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato

1. Per particolari esigenze sportive, ove non sia possibile ricorrere tempestivamente alla procedura concorsuale prevista dal presente regolamento, può essere assegnato alle «Fiamme Oro», con il consenso dell'interessato, il personale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1.

Art. 8.

Impiego in altre attività istituzionali e passaggio ad altri ruoli

1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività delle «Fiamme Oro» per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del direttore centrale degli affari generali della Polizia di Stato, ad altri compiti di istituto ed impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio di polizia. I predetti frequentano un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi, la cui gestione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità all'attività nelle «Fiamme Oro» sono le seguenti:

a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito delle «Fiamme Oro»;

c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;

d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.

3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneità alle attività delle «Fiamme Oro» di cui al comma 2, lettera *d)*, è effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa delle «Fiamme Oro», la cui fascia di merito è costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.

4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nelle corrispondenti qualifiche del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento è subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 228

TABELLA *A*
(prevista all'articolo 4, comma 1)

A) CATEGORIA I

TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL CONI OVVERO DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

1. Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.

2. Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.

3. Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20.

4. Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15.

5. Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti 12.

6. Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12.

7. Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10.

8. Componente la squadra nazionale assoluta - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10.

9. Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8.

10. Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 10.

11. Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8.

12. Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A1: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10.

13. Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A2: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 6.

B) CATEGORIA II

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

1. (*) diploma di laurea: punti 2;

a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;

b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.

2. (*) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado: punti 1.

3. attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.

(*) I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia):

«4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

— La legge 1º aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

— Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 77 *(Attività sportiva)*. — L'Amministrazione della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva del personale in servizio, al fine di consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che assumono la denominazione "Polizia di Stato-Fiamme Oro", partecipa alle attività agonistiche locali, nazionali ed internazionali.

Ai suindicati fini, l'Amministrazione della pubblica sicurezza stipula appositi accordi o convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula di nuovo accordo o convenzione vige quello stipulato il 12 agosto 1954.

L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente, inoltre, che propri atleti partecipino alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno svolto attività agonistica possono essere utilizzati per l'addestramento del personale.

Ai fini del coordinamento dell'attività dei gruppi sportivi, è istituito nell'ambito della direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza un apposito ufficio al quale è preposto un primo dirigente della Polizia di Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003):

«2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto.».

04G0065

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 2004.

Rimozione, demolizione e cessione all'estero degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera *b)* del testo unico delle leggi di P.S. di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero la loro conversione, ove tecnicamente possibile, in uno degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere *a)* e *c)* del predetto testo unico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni concernente, tra l'altro, misure per il contrasto sia dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, sia dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di tali apparecchi e congegni;

Visto l'art. 110, comma 7, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 39, comma 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, così come convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto interdirettoriale 11 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le regole tecniche di produzione per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931;

Visto il decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, concernente le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento nonché la verifica tecnica di conformità degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931;

Considerata la necessità di stabilire le modalità concernenti la rimozione, la demolizione e la cessione all'estero degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera *b)* ovvero la loro conversione, ove tecnicamente possibile, in uno degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere *a)* e *c)* del predetto testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione del decreto

1. Il presente decreto si applica agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) rimozione, il definitivo ritiro degli apparecchi di cui al precedente comma dal circuito di utilizzazione presso esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché dai magazzini degli operatori;

b) demolizione, la distruzione completa ovvero la disaggregazione fisica degli apparecchi realizzata al solo scopo di recuperare eventuali parti di ricambio;

c) cessione all'estero, l'alienazione degli apparecchi di cui al comma 1 ad operatori esteri;

d) conversione, la modifica, ove tecnicamente possibile, degli apparecchi di cui al precedente comma 1 in uno degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere *a)* e *c)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 devono essere comunicate all'ispettorato compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di Stato (AAMS) competente per territorio, mediante i modelli *a)*, *b)* e *c)* allegati al presente decreto.

4. Limitatamente alle operazioni di demolizione di cui alla lettera *b)* del comma 2, è fatto obbligo ai soggetti di cui al successivo art. 2 di comunicare al competente ispettorato compartimentale di AAMS la data,

il luogo ed i soggetti incaricati delle predette operazioni, con almeno sette giorni di anticipo, in modo da consentire all'ispettorato stesso di intervenire alle operazioni medesime con propri funzionari.

Art. 2.

Soggetti obbligati

1. I soggetti obbligati alla rimozione, demolizione, cessione all'estero, ovvero alla conversione degli apparecchi di cui al precedente art. 1 sono i titolari di nulla osta rilasciati ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di attestato di detenzione che, nel caso di apparecchi ceduti ai rivenditori, ha sostituito il nulla osta di cui al predetto art. 14-*bis*.

2. Sono, altresì, obbligati alla rimozione, demolizione, cessione all'estero ovvero alla conversione degli apparecchi di cui all'art. 1, i produttori e gli importatori in possesso di nulla osta di distribuzione rilasciato da AAMS ai sensi dell'art. 38, comma 1, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Rimozione, demolizione e cessione all'estero

1. Gli apparecchi di cui all'art. 1, ove non convertiti o convertibili ai sensi del successivo art. 4, sono rimossi e demoliti entro il 31 gennaio 2004, se non provvisti di nulla osta alla data del 31 dicembre 2003, ed entro il 31 maggio 2004, se provvisti del predetto nulla osta. A tale nulla osta è equiparato il documento sostitutivo provvisorio rilasciato da AAMS.

2. L'effettuazione delle operazioni di demolizione, oltre a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, è attestata dall'invio all'ispettorato compartimentale di AAMS, competente per territorio, del modello *a)* allegato al presente decreto.

3. Gli apparecchi di cui all'art. 1, una volta rimossi entro i termini di cui al comma 1, possono essere ceduti all'estero anziché demoliti; in questo caso i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere al competente ispettorato di AAMS la dichiarazione di cessione all'estero mediante il modello *B)* allegato, corredata di copia conforme del documento unico doganale, se la cessione avviene nei confronti di operatore residente in Paesi extra UE, ovvero di copia conforme del modello «INTRA-1», recante l'attestazione della dogana competente, ove la cessione avvenga nei confronti di operatore residente nella UE.

4. I nulla osta rilasciati per gli apparecchi in questione, ovvero gli attestati di detenzione, qualora gli stessi siano detenuti dal rivenditore, devono essere riconsegnati al competente ispettorato compartimentale di AAMS.

Art. 4.

Conversione degli apparecchi

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendano convertire, ove tecnicamente possibile, gli apparecchi di cui all'art. 1, ancorché disinstallati alla data del 31 dicembre 2003, sono tenuti a presentare la dichiarazione di conversione mediante il modello *C)* allegato. Al competente ispettorato compartimentale sono, altresì, riconsegnati tutti i documenti autorizzatori (nulla osta o attestato di detenzione) rilasciati per gli apparecchi in questione.

2. Agli apparecchi di cui all'art. 1, convertititi in una delle tipologie previste dall'art. 110, comma 7, lettere *a)* e *c)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rilasciati i nuovi nulla osta («distribuzione» e «messa in esercizio») solo previa verifica del competente ispettorato compartimentale.

3. Gli apparecchi di cui all'art. 1, convertiti nella tipologia prevista dall'art. 110, comma 6 del predetto testo unico, potranno ottenere il rilascio del nulla osta di distribuzione, ad istanza del produttore che ne cura la conversione, solo a seguito di emissione da parte di AAMS, per ogni singolo apparecchio, della certificazione di conformità prevista dall'art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le procedure di cui al decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2004

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO *A)*

Dichiarazione di rimozione e demolizione degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7 – lettera b) , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di [(1)] ______________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ***consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione delle dichiarazioni mendaci o false***, punite ai sensi dell'art. 496 del C.P. e dell'art. 76 del richiamato D.P.R. n. 445/2000 ***nonché delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti*** sulla base del provvedimento emanato a fronte della dichiarazione non veritiera.,

Cod. fiscale		
Cognome	Nome	Sesso[(2)] M F
Nato a	il	
Residente in Via/Piazza		N° Civico
CAP Comune		Provincia

in qualità di [(3)]	della [(4)]	
con sede legale in Via/Piazza		N° Civico
CAP Comune		Provincia
Cod. fiscale [(5)]	P. IVA [(6)]	
Connotazione dell'attività professionale [(2)]	gestore ☐ rivenditore ☐	Produttore/Importatore ☐

dichiara di aver rimosso e demolito

gli apparecchi e congegni di seguito indicati:

– **n.** __________[(7)] **apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S.**

Allega [(8)]

Il supporto magnetico, ovvero CD-ROM, realizzato mediante l'applicazione informatica disponibile sul sito internet (www.aams.it), contenente l'elenco dettagliato degli apparecchi summenzionati.

Data ____________________ Firma ____________________

ALLEGATO *A)*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato sono evidenziati nel sito www.aams.it alla voce "Sedi"

(2) Barrare la casella interessata

(3) Titolare e/o legale rappresentante

(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società

(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o società è obbligatorio

(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale

(7) Indicare il numero complessivo

(8) La dichiarazione è accettata dall'Ufficio competente soltanto se l'elenco analitico degli apparecchi indicati è correttamente compilato secondo quanto stabilito dall'applicazione informatica. Al riguardo, si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo i contenuti informativi richiesti al soggetto interessato per la compilazione del predetto elenco analitico:

- Codice fiscale Produttore/Importatore, Gestore o Rivenditore
- Estremi identificativi dell'apparecchio (Nulla Osta di Distribuzione/Messa in esercizio, codice identificativo)

ALLEGATO *B)*

Dichiarazione di cessione all'estero degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7 – lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di [(1)] ________________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ***consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione delle dichiarazioni mendaci o false***, punite ai sensi dell'art. 496 del C.P. e dell'art. 76 del richiamato D.P.R. n. 445/2000 ***nonché delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti*** sulla base del provvedimento emanato a fronte della dichiarazione non veritiera.,

Cod. fiscale			
Cognome	Nome	Sesso [(2)] ☐M ☐F	
Nato a	il		
Residente in Via/Piazza		N° Civico	
CAP	Comune	Provincia [(sigla)]	
in qualità di [(3)]	della [(4)]		
con sede legale in Via/Piazza		N° Civico	Tel
CAP	Comune	Provincia [(sigla)]	
Cod. fiscale [(5)]	P. IVA [(6)]		
Connotazione dell'attività professionale [(2)]	gestore ☐	rivenditore ☐	Produttore/Importatore ☐

dichiara di aver ceduto all'estero gli apparecchi e congegni di seguito indicati:

– n. ________ [(7)] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo **110, comma 7, lettera** b) del T.U.L.P.S.

tale operazione è comprovata da

☐ [(2)] **Copia conforme del documento unico doganale**

☐ [(2)] **Copia conforme del modello INTRA-1 recante l'attestazione della dogana di** ______________________

Che si allega alla presente dichiarazione.

Allega, altresì, [(2)]
Il supporto magnetico, ovvero CD-ROM, realizzato mediante l'applicazione informatica disponibile sul sito internet (www.aams.it), contenente l'elenco dettagliato degli apparecchi summenzionati.

Data ________________ Firma ________________

ALLEGATO *B)*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato sono evidenziati nel sito www.aams.it alla voce (Sedi)

(2) Barrare la casella interessata

(3) Titolare e/o legale rappresentante

(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società

(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o società è obbligatorio

(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale

(7) Indicare il numero complessivo

(8) Indicare la denominazione della ditta o società di produzione alla quale sono stati consegnati gli apparecchi per la relativa conversione

(9) La dichiarazione è accettata dall'Ufficio competente soltanto se l'elenco analitico degli apparecchi indicati è correttamente compilato secondo quanto stabilito dall'applicazione informatica. Al riguardo, si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo i contenuti informativi richiesti al soggetto interessato per la compilazione del predetto elenco analitico:

- Codice fiscale Produttore/Importatore, Gestore o Rivenditore
- Estremi identificativi dell'apparecchio (Nulla Osta di Distribuzione/Messa in esercizio, codice identificativo)

ALLEGATO *C)*

Dichiarazione di conversione degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7 – lettera b) , in apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7 – lettere a) e c) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di [1] ______________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ***consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione delle dichiarazioni mendaci o false,*** punite ai sensi dell'art. 496 del C.P. e dell'art. 76 del richiamato D.P.R. n. 445/2000 ***nonché delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti*** sulla base del provvedimento emanato a fronte della dichiarazione non veritiera,

Cod. fiscale		
Cognome	Nome	Sesso [2] M F
Nato a	il	
Residente in Via/Piazza		N° Civico
CAP	Comune	Provincia [2-4]

in qualità di [2]	della [4]	
con sede legale in Via/Piazza	N° Civico	Tel
CAP	Comune	Provincia [4]
Cod. fiscale [5]	P. IVA [6]	
Connotazione dell'attività professionale [2]	gestore ☐ noleggiatore ☐	Produttore/Importatore ☐

dichiara di aver consegnato in data ______________ **gli apparecchi e congegni di seguito indicati**

– n. ________ [7] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo **110, comma 7, lettera b)** del T.U.L.P.S.

alla ditta/società così denominata

denominazione: [8]		
con sede legale in Via/Piazza	N° Civico	Tel
CAP	Comune	Provincia [4]
Cod. fiscale [5]	P. IVA [6]	

per la relativa conversione sotto indicata:

☐ [2] n. ________ [7] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo **110, comma 7, lettera b)** del T.U.L.P.S. **da convertire** in apparecchi di cui **all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.**

☐ [2] n. ________ [7] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo **110, comma 7, lettera b)** del T.U.L.P.S. **da convertire** in apparecchi di cui **all'art. 110, comma 7 – lett. a) del T.U.L.P.S.**

☐ [2] n. ________ [7] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo **110, comma 7, lettera b)** del T.U.L.P.S. **da convertire** in apparecchi di cui **all'art. 110, comma 7 – lett. c) del T.U.L.P.S.**

Allega [9]:
Il supporto magnetico, ovvero CD-ROM, realizzato mediante l'applicazione informatica disponibile sul sito internet (www.aams.it), contenente l'elenco dettagliato degli apparecchi summenzionati.

Data ______________ Firma ______________

ALLEGATO *C)*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato sono evidenziati nel sito www.aams.it alla voce (Sedi)

(2) Barrare la casella interessata

(3) Titolare e/o legale rappresentante

(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società

(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o società è obbligatorio

(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale

(7) Indicare il numero complessivo

(8) Indicare la denominazione della ditta o società di produzione alla quale sono stati consegnati gli apparecchi per la relativa conversione

(9) La dichiarazione è accettata dall'Ufficio competente soltanto se l'elenco analitico degli apparecchi indicati è correttamente compilato secondo quanto stabilito dall'applicazione informatica. Al riguardo, si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo i contenuti informativi richiesti al soggetto interessato per la compilazione del predetto elenco analitico:

- Codice fiscale Produttore/Importatore, Gestore o Rivenditore
- Estremi identificativi dell'apparecchio (Nulla Osta di Distribuzione/Messa in esercizio, codice identificativo)

04A01730

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 febbraio 2004.

Riconoscimento al sig. Zoso Andrea di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato d.lgs. n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Zoso Andrea, nato a Valdagno (Vicenza) il 30 dicembre 1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Chartered Accountnt», conseguito in Sud Africa, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in economia e commercio» rilasciato il 2 luglio 1996, presso l'«Università degli studi di Verona» e del «Bachelor of Commerce (Honours) in Financial Management», conseguito in data 11 dicembre 1998 presso l'«University of Cape Town»;

Considerato che il richiedente è iscritto presso il «College of Associate General Accountants» dal 1999;

Considerato che l'istante ha dimostrato esperienza presso una società sudafricana;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Zoso Andrea, nato a Valdagno (Vicenza) il 30 dicembre 1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto fallimentare;

2) diritto tributario;

3) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

04A01587

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2003.

Recepimento delle direttive n. 2003/60/CE, 2003/62/CE e 2003/69/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera *h)*;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)», come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2002), 17 gennaio 2003 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2003), 28 marzo 2003 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003) e 22 luglio 2003 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003);

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;

Vista la direttiva della Commissione n. 2002/60/CE del 18 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantità massime di residui delle sostanze attive acibenzolar-S-methyl, amitrole, chlorfenapyr, cinidon ethyl, clofentezine, cyalofop butyl, cyclanilide, diquat, etofumesate, famoxadone, fenhexamid, fentin acetate, fentin idrossido, florasulam, flumioxazine, iprovalicarb, isoproturon, metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pyraflufen ethyl, sulfosulfuron nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva della Commissione n. 2003/62/CE del 20 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantità massime di residui delle sostanze attive esaconazolo, clofentezine, miclobutanil e procloraz nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva della Commissione n. 2003/69/CE dell'11 luglio 2003, che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantità massime di residui delle sostanze attive clormequat, lambda-cialotrina, kresoxim-metile, axoxistrobin e alcuni ditiocarbammati in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive 2003/60/CE, 2003/62/CE e 2003/69/CE;

Considerato l'esito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive contemplate nelle citate direttive resosi necessario per verificare il rispetto dei nuovi limiti massimi tollerati;

Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 6 aprile 2003 al 31 ottobre 2003, con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove per i quali non esistevano limiti massimi di residuo o sono state approvate delle modifiche di impiego di prodotti fitosanitari già autorizzati che hanno determinato l'adozione di nuovi limiti massimi di residuo nazionali;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000 e successive modifiche;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce:

a) i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti di cui all'allegato 1, parti A, B, C, D, E del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

b) gli intervalli minimi di sicurezza che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta;

c) gli impieghi, per ogni sostanza attiva, che devono essere revocati con le relative possibili deroghe.

Art. 2.

Limiti massimi di residui

1. I limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, nei cereali e negli altri prodotti vegetali, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche.

2. I limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine animale sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche.

3. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal:

a) 1º luglio 2003 per le sostanze attive acibenzolar-S-methyl, amitrole, cinidon ethyl, clofentezine, cyalofop butyl, cyclanilide, diquat, etofumesate, famoxadone, fenhexamid, florasulam, flumioxazine, iprovalicarb, isoproturon, metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pyraflufen ethyl, sulfosulfuron;

b) 1º agosto 2003 per le sostanze attive esaconazolo, clofentezine, miclobutanil, procloraz, clormequat, lambda-cialotrina, kresoxim-metile, axoxistrobin e alcuni ditiocarbammati,

c) 1º luglio 2004 per le sostanze attive chlorfenapyr, fentin acetate e fentin idrossido.

Art. 3.

Intervalli di sicurezza

1. Gli intervalli minimi di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta sono riportati, per alcune sostanze attive, nell'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche.

Per le sostanze attive per le quali, a seguito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari, non si è resa necessaria una variazione degli impieghi nazionali, si intendono validi gli intervalli di sicurezza indicati nel decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche.

Gli intervalli di sicurezza tra il trattamento e la raccolta indicati per ogni sostanza attiva e riportati nell'allegato 3, sono i più bassi tra quelli riportati nelle etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati. In ogni caso l'intervallo di sicurezza valido per ogni prodotto fitosanitario è quello riportato in ciascuna etichetta autorizzata.

2. L'intervallo di sicurezza di cui al comma 1 non viene indicato in quegli impieghi per i quali il trattamento avviene in tempi che precedono di molto la raccolta, tali da garantire il rispetto dei limiti massimi di residuo previsti negli allegati 1 e 2.

3. Le voci «fentin idrossido» e «fentin acetato», nell'allegato 5 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche, vengono soppresse.

Art. 4.

Revoche di impieghi

1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxyl-M, al fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residuo ammessi, si dispone la revoca degli impieghi sulle seguenti colture: ciliegio, pesco, fagiolo, cavolo verza.

2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxyl-M le cui etichette riportano le colture di cui al comma 1, sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della salute entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 1, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere alla rietichettatura entro il 1º luglio 2003 o a fornire ai titolari degli esercizi stessi un facsimile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti delle revoche e modifiche di impiego resesi necessarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 43

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ELENCATI NELL'ALLEGATO 1A, B E C DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ACIBENZOLAR-S-METHYL (attivatore della resistenza delle piante)	Nocciole	0.1	
	Banane	0.1	Limiti massimi comunitari provvisori
	Manghi	0.5	
	Mele	0.2	
	Altra frutta	0.02	
	Pomodori	1	
	Altri ortaggi	0.02	
	Legumi da granella	0.02	
	Semi oleaginosi	0.05	
	Patate	0.02	
	Tè	0.05	
	Luppolo	0.05	
	Cereali	0.05	
	Tabacco	10	
AMITROLE (diserbante)	Olive	0.05	Sostanza attiva revocata
	Altra frutta	0.01	
	Ortaggi	0.01	Limiti massimi comunitari provvisori
	Legumi da granella	0.01	
	Semi oleaginosi	0.02	
	Patate	0.01	
	Tè	0.02	
	Luppolo	0.02	
	Cereali	0.01	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Agrumi..................................	1	
	Frutta a guscio...........................	0.1	
	Uve da tavola e da vino, fragole, banane..	2	
	More, lamponi............................	3	
	Altra frutta..............................	0.05	
	Carote, barbaforte, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, cavoli rapa, witloof, fagioli senza baccello, piselli senza baccello...........................	0.2	
	Sedani rapa, cavoli cappucci...............	0.3	
	Cipolline, pomodori, peperoni, melanzane	2	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, fagioli con baccello, carciofi............	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavolfiori, piselli con baccello..................................	0.5	
	Lattughe e simili., erbe fresche..........	3	
	Sedani....................................	5	
	Porri......................................	0.1	
	Altri ortaggi.............................	0.05	
	Legumi da granella......................	0.1	
	Semi di colza e di soia	0.5	
	Altri semi oleaginosi.....................	0.05	
	Patate......................................	0.05	
	Tè..	0.1	
	Luppolo....................................	20	
	Riso..	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena..	0.3	
	Altri cereali..............................	0.05	
	Barbabietole da zucchero (radice)........	0.3	
	Barbabietole da zucchero (foglie).........	5	
	Vino..	0.5	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BIFENTRIN (insetticida – acaricida)	Agrumi, banane	0.1	
	Pomacee	0.3	
	Drupacee, uve da tavola e da vino	0.2	
	Fragole	0.5	
	Altra frutta	0.05	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cavoli a infiorescenza	0.2	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, piselli con baccello	0.1	
	Cavoli a testa	1	
	Lattughe e simili	2	
	Fagioli con baccello	0.5	
	Altri ortaggi	0.05	
	Legumi da granella	0.05	
	Semi oleaginosi	0.1	
	Patate	0.05	
	Tè	5	
	Luppolo	10	
	Frumento, orzo, avena, triticale	0.5	
	Altri cereali	0.05	
	Barbabietole da zucchero	0.01	
	Tabacco (fresco)	0.5	
	Tabacco (essiccato commerciale)	3	
BROMOPROPILATO (acaricida)	Frutta	0.05	Sostanza attiva non iscritta in Allegato 1
	Ortaggi	0.05	
	Legumi da granella	0.05	
	Semi oleaginosi	0.1	
	Patate	0.05	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Cereali	0.05	
CARFENTRAZONE-ETHYL (diserbante)	Frumento, segale, triticale, orzo, avena	0.05	
CHLORFENAPYR (insetticida, acaricida)	Frutta	0.05	Sostanza attiva non autorizzata Sostanza attiva non iscritta in all. 1 Valori in vigore dal 30 giugno 2004 [1]Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0.05	
	Legumi da granella	0.05	
	Semi oleaginosi	0.1 [1]	
	Patate	0.05	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Cereali	0.05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CINIDON ETHYL (diserbante)	Frutta	0.05	Sostanza attiva non autorizzata
	Ortaggi	0.05	
	Legumi da granella	0.05	Somma di cinidon ethyl e suo isomero E
	Semi oleaginosi	0.1	Limiti massimi comunitari provvisori
	Patate	0.05	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Cereali	0.1	
CIROMAZINA (insetticida)	Frutta	0.05	
	Pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine	1	
	Meloni, cocomeri	0.3	
	Lattughe e simili	15	
	Sedani, carciofi	2	
	Funghi coltivati	5	
	Altri ortaggi	0.05	
	Legumi da granella	0.05	
	Semi oleaginosi	0.05	
	Patate	1	
	Tè	0.05	
	Luppolo	0.05	
	Cereali	0.05	
	Tabacco (verde)	2	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10	
CLOFENTEZINE (acaricida)	Agrumi, pomacee, ribes a grappoli	0.5	(1) Somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica di 2-clorobenzoil espressa come clofentezine
	Frutta a guscio	0.05	
	Prugne	0.2	
	Uve da vino	1	
	Fragole	2	
	More, lamponi	3	
	Altri frutti di piante arbustive (escluse more e lamponi)	0.3	
	Altra frutta	0.02	
	Pomodori	0.3	
	Meloni	0.1	
	Altri ortaggi	0.02	
	Legumi da granella	0.02	
	Semi oleaginosi	0.05	
	Patate	0.02	
	Tè	0.05	
	Luppolo	0.05	
	Cereali	0.02 (1)	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLORMEQUAT (fitoregolatore)	Pere	0,3[1]	[1] Valore temporaneo fino al 31 luglio 2006, basato sul perdurare di residui nell'ambiente dovuti a precedente utilizzazione
	Frutta a guscio, olive	0,1	
	Altra frutta	0,05	
	Funghi coltivati	10	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Avena	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo	2	
	Altri cereali	0,05	
CYALOFOP BUTYL (diserbante)	Frutta	0.02	Somma di cyalofop butile e suoi acidi liberi
	Ortaggi	0.02	
	Legumi da granella	0.02	
	Semi oleaginosi	0.05	Limiti massimi comunitari provvisori
	Patate	0.02	
	Tè	0.05	
	Luppolo	0.05	
	Cereali	0.02	
CYCLANILIDE (fitoregolatore)	Frutta	0.05	Sostanza attiva non autorizzata Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0.05	
	Legumi da granella	0.05	
	Semi di cotone	0.2	
	Altri semi oleaginosi	0.05	
	Patate	0.05	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Cereali	0.05	
DIQUAT (diserbante – disseccante)	Frutta	0.05	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0.05	
	Fagioli e piselli da granella	0.2	
	Altri legumi da granella	0.05	
	Semi di lino	5	
	Semi di soia	0.5	
	Altri semi oleaginosi	0.1	
	Patate	0.05	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Orzo	10	
	Mais, miglio	1	
	Avena	2	
	Altri cereali	0.05	
	Erba medica	0.1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ESACONAZOLO (fungicida)	Frutta a guscio	0.05	
	Mele, pere, uve da tavola e da vino, banane	0.1	
	Fragole	0.2	
	Altra frutta	0.02	
	Pomodori	0.1	
	Altri ortaggi	0.02	
	Legumi da granella	0.02	
	Semi oleaginosi	0.05	
	Patate	0.02	
	Tè	0.05	
	Luppolo	0.05	
	Frumento, orzo	0.1	
	Altri cereali	0.02	
	Vino	0.01	
ETOFUMESATE (diserbante)	Frutta	0.05	Somma di etofumesate e metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano sulfonato espresso come etofumesate Limiti massimi comunitari provvisori
	Bietole rosse	0.1	
	Altri ortaggi	0.05	
	Legumi da granella	0.05	
	Semi oleaginosi	0.1	
	Patate	0.05	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Cereali	0.05	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0.1	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	1	
	Tabacco	0.3	
FAMOXADONE (fungicida)	Uve	2	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta	0.02	
	Pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine	0.2	
	Meloni	0.3	
	Altri ortaggi	0.02	
	Legumi da granella	0.02	
	Semi oleaginosi	0.05	
	Patate	0.02	
	Tè	0.05	
	Luppolo	0.05	
	Orzo	0.2	
	Mais, riso	0.02	
	Altri cereali	0.1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENAMIDONE (fungicida)	Uve	0.5	
	Pomodori	0.5	[1] Residuo definito come somma di fenamidone e del suo metabolita 5-metil-5-fenil-3-fenilammino-3,5-diidroimidazol-2,4-one espresso come fenamidone
	Meloni	0.1	
	Lattughe	2	
	Patate	0.02	
	Tabacco (fresco)	1	
	tabacco (essiccato commerciale)	5	
	Vino	0.5[1]	
	Succo d'uva	0.5[1]	
FENHEXAMID (fungicida)	Ciliegie, uve, fragole, mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina	5	Limiti massimi comunitari provvisori
	Prugne	2	
	Frutti di piante arbustive, actinidie	10	
	Pesche, albicocche	2	
	Altra frutta	0.05	
	Pomodori	1	
	Melanzane	1	
	Altri ortaggi	0.05	
	Legumi da granella	0.05	
	Semi oleaginosi	0.1	
	Patate	0.05	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Cereali	0.05	
	Vino	1.5	
FENTIN ACETATE (fungicida)	Frutta	0.05	Sostanza attiva non iscritta in all. 1
	Ortaggi	0.05	[1]Limiti massimi comunitari provvisori
	Legumi da granella	0.05	Valori in vigore dal 30 giugno 2004
	Semi oleaginosi	0.1[1]	[2] Valore valido fino al 30 giugno 2004
	Patate	0.05	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Cereali	0.05	
	Barbabietole da zucchero	0.2[2]	
FENTIN IDROSSIDO (fungicida)	Frutta	0.05	Sostanza attiva non iscritta in all. 1
	Ortaggi	0.05	[1]Limiti massimi comunitari provvisori
	Legumi da granella	0.05	Valori in vigore dal 30 giugno 2004
	Semi oleaginosi	0.1[1]	[2] Valore valido fino al 30 giugno 2004
	Patate	0.05	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Cereali	0.05	
	Barbabietole da zucchero	0.2 [2]	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FLORASULAM (diserbante)	Frutta a guscio	0.1	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta	0.01	
	Ortaggi	0.01	
	Legumi da granella	0.01	
	Semi oleaginosi	0.1	
	Patate	0.01	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Cereali	0.01	
FLUMIOXAZINE (diserbante)	Frutta	0.05	Sostanza attiva non autorizzata Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0.05	
	Legumi da granella	0.05	
	Semi oleaginosi	0.1	
	Patate	0.05	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Cereali	0.05	
FOSETIL ALLUMINIO (fungicida)	Pompelmi, limoni, mandarini, arance	0,5 (1) 20 (2)	(1) come acido etilfosfonico. (2) come acido fosforoso.
	Mele, cotogne, pesche, fragole	0,5 (1) 10 (2)	
	Pere	1 (1) 20 (2)	
	Uve	2 (1) 50 (2)	
	Actinidie	2 (1) 25 (2)	
	Meloni	1 (1) 70 (2)	
	Pomodori, cetrioli, cocomeri, lattuga, spinaci, carciofi	0,5 (1) 10 (2)	
	Patate	0,5 (1) 20 (2)	
	Tabacco (fresco)	0,5 (1) 20 (2)	
	Tabacco (essiccato commerciale)	3 (1) 50 (2)	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
GLUFOSINATE AMMONIO (diserbante)	Agrumi, mandorle, noci, nocciole, mele, pere, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes a grappoli, uva spina, actinidie, olive	0,1	(*) Residuo espresso come somma di glufosinate, acido 3-metilfosfinico propionico e N-acetil glufosinate espresso come glufosinate ammonio
	Carote, ravanelli, cipolle, cavoli rapa, lattughe e simili, fagiolini, asparagi	0,1	
	Semi di soia	0,1	
	Patate	1	
	Frumento, orzo	0,1	
	Mais	0,1(*)	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
IMAZAMOX (diserbante)	Fagioli, piselli, fagiolini........................	0,05	
	Mais....................................	0,05	
	Soia....................................	0,05	
	Erba medica	0,05	
IPROVALICARB (fungicida)	Uve da tavola e da vino....................	2	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta....................................	0.05	
	Pomodori, lattuga, scarola...........	1	
	Cetrioli, cetriolini, zucchine................	0.1	
	Altre lattughe e simili........................	1	
	Cipolle....................................	0.1	
	Meloni, cocomeri..........................	0.2	
	Altri ortaggi................................	0.05	
	Legumi da granella....................	0.05	
	Semi oleaginosi............................	0.1	
	Patate....................................	0.05	
	Tè....................................	0.1	
	Luppolo....................................	0.1	
	Cereali....................................	0.05	
	Vino....................................	1	
ISOPROTURON (diserbante)	Frutta....................................	0.05	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi....................................	0.05	
	Legumi da granella....................	0.05	
	Semi oleaginosi............................	0.1	
	Patate....................................	0.05	
	Tè....................................	0.1	
	Luppolo....................................	0.1	
	Cereali....................................	0.05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Frutta a guscio	0,1	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Pomacee,....................................	0,2	
	Uve, fragole..................................	1	
	Olive	0,2	
	Altra frutta	0,05	
	Pomodori, melanzane	0,5	
	Peperoni	1	
	Cucurbitacce con buccia non commestibile	0,2	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
LAMBDA-CIALOTRINA (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, pomacee, drupacee (escluse albicocche e pesche), ribes a grappoli, uva spina	0,1	
	Limoni, limette, mandarini, albicocche, pesche, uve, bacche e frutti selvatici......	0,2	
	Frutta a guscio	0,05	
	Fragole	0,5	
	Altra frutta	0,02	
	Sedani rapa, ravanelli, pomodori, peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza.......	0,1	
	Cipolline, cucurbitacee con buccia non commestibile, mais dolce, cavoli di Bruxelles..	0,05	
	Melanzane, spinaci, funghi selvatici.......	0,5	
	Cavoli cappucci, fagioli con baccello, piselli con baccello, piselli senza baccello..	0,2	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, erbe fresche	1	
	Sedani, porri..	0,3	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Tè	1	
	Luppolo	10	
	Orzo	0,05	
	Altri cereali	0,02	
	Barbabietole da zucchero	0,02	
	Erba medica, foraggio da prati e pascoli..	0,2	
	Mais, loglio e barbabietole da foraggio..	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,02	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	0.05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MANCOZEB (fungicida)	Agrumi, ribes a grappoli, uva spina	5	Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS_2.
	Frutta a guscio	0,1	
	Pomacee	3	
	Albicocche, pesche, uve, fragole	2	
	Ciliegie, prugne	1	(1) Valore derivante da componenti naturali nella matrice che interferiscono nel metodo ufficiale basato sulla determinazione del CS_2
	Olive	5	
	Altra frutta	0,05	
	Carote, sedani rapa, salsefrica, witloof...	0,2	
	Agli, cipolle, scalogni, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a foglia, sedani	0,5	(2) Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb, metam sodium, ziram
	Pomodori, porri	3	
	Altre solanacee, cetriolini, zucchine, ravanelli	2	
	Cavoli ad infiorescenza, cavoli a testa, fagioli con baccello, piselli con baccello, cipolline..	1	
	Cavoli rapa, fagioli senza baccello, piselli senza baccello	0,1	
	Lattughe e simili, erbe fresche	5	
	Crescione acquatico	0,3	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di colza	0,5	
	Altri semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	25	
	Capperi	25(1)	
	Orzo, avena	2	
	Frumento, segale	1	
	Altri cereali.....................................	0,05	
	Barbabietola da zucchero ..	2	
	Tabacco (fresco)	2(2)	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10(2)	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METALAXYL-M (fungicida)	Agrumi....................................	0.5	Limiti massimi comunitari provvisori
	Uve da tavola e da vino..................	1	
	Fragole..................................	0.3	
	Altra frutta.............................	0.02	
	Carote...................................	0.1	
	Pomodori, cavoli ricci...................	0.2	
	Peperoni, cetrioli.......................	0.5	
	Meloni, cocomeri, broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, spinaci..................	0.05	
	Lattuga..................................	2	
	Witloof..................................	0.3	
	Altri ortaggi............................	0.02	
	Legumi da granella.......................	0.02	
	Semi oleaginosi..........................	0.05	
	Patate...................................	0.02	
	Tè.......................................	0.05	
	Luppolo..................................	10	
	Cereali..................................	0.02	
	Tabacco..................................	5	
	Erba medica..............................	0.05	
MICLOBUTANIL (fungicida)	Agrumi...................................	3	
	Frutta a guscio..........................	0.05	
	Pomacee, pesche, prugne..................	0.5	
	Albicocche...............................	0.3	
	Ciliegie, uve da tavola e da vino, fragole, ribes a grappoli, uva spina.....	1	
	Banane...................................	2	
	Altra frutta.............................	0.02	
	Carote, cucurbitacee a buccia non commestibile............................	0.2	
	Pomodori, melanzane......................	0.3	
	Peperoni, carciofi.......................	0.5	
	Cucurbitacee a buccia commestibile......	0.1	
	Altri ortaggi............................	0.02	
	Legumi da granella.......................	0.02	
	Semi oleaginosi..........................	0.05	
	Patate...................................	0.02	
	Tè.......................................	0.05	
	Luppolo..................................	2	
	Cereali..................................	0.02	
	Vino.....................................	0.1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PICOLINAFEN (diserbante)	Frutta	0.05	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0.05	
	Legumi da granella	0.05	
	Semi oleaginosi	0.1	
	Patate	0.05	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Cereali	0.05	
PROCLORAZ (fungicida)	Agrumi	10	Somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6-Triclorofenol espressa come procloraz
	Frutta a guscio	0.1	
	Avocadi, manghi, ananas, papaya	5	
	Altra frutta	0.05	
	Agli	0.5	
	Scalogni, lattughe e simili, erbe fresche	5	
	Funghi coltivati	2	
	Altri ortaggi	0.05	
	Piselli da granella	0.3	
	Altri legumi da granella	0.05	
	Semi di lino, girasole, ravizzone	0.5	
	Altri semi oleaginosi	0.1	
	Patate	0.05	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Riso, avena, orzo	1	
	Triticale, frumento, segale	0.5	
	Altri cereali	0.05	
	Barbabietola da zucchero (radici)	0.1	
	Barbabietola da zucchero (foglie)	2	
PROSULFURON (diserbante)	Frutta	0.02	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0.02	
	Legumi da granella	0.05	
	Semi oleaginosi	0.1	
	Patate	0.02	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Cereali	0.02	
PYRAFLUFEN ETHYL (diserbante)	Frutta a guscio	0.1	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta	0.02	
	Ortaggi	0.02	
	Legumi da granella	0.02	
	Semi oleaginosi	0.05	
	Patate	0.02	
	Tè	0.05	
	Luppolo	0.05	
	Cereali	0.02	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
SPINOSAD (insetticida)	Mele, pere, mele cotogne, mele selvatiche, nespole, nespole del Giappone, nashi	0.2	Residuo espresso come somma di spinosyn A e spinosyn D
	Uve	0.2	
	Fragole, more, lamponi, mirtilli, azzeruoli, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragole di bosco, gelsi da frutto	0.3	
	Pomodori, melanzane	0.5	
	Peperoni	1	
	Cetrioli, meloni, cocomeri, zucche	1	
	Zucchine	0.2	
	Vino	0.01	
SULFOSULFURON (diserbante)	Frutta	0.05	Sostanza attiva non autorizzata Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0.05	
	Legumi da granella	0.05	
	Semi oleaginosi	0.1	
	Patate	0.05	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	
	Cereali	0.05	
TIABENDAZOLO (fungicida)	Agrumi, mele, pere, banane, manghi	5	
	Frutta a guscio	0,1	
	Avocadi	15	
	Papaja	10	
	Altra frutta	0,05	
	Cavoli broccoli	5	
	Funghi coltivati	10	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate tardive	15	
	Patate precoci	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0.05	

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ELENCATI NELL'ALLEGATO 1 D DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000, IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE

PARTE A

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	**di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali, elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)**	**per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I D di cui ai codici 0407 00, 0408 (3) (4)**
CYCLANILIDE (fitoregolatore)	**0.01**	**0.01**	**0.01**

Limiti massimi comunitari provvisori

PARTE B

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte di vacca e i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I D di cui ai codici 0407 00, 0408
ACIBENZOLAR-S-METHYL	0.02	0.02	0.02
DIQUAT	0.05	0.05	0.05
ETOFUMESATE (Somma di etofumesate e metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetiyl-2-oxo-benzofuran-5-il metano sulfonato espresso come etofumesate)	0.1	0.1	0.1
FAMOXADONE	0.05	0.05	0.05
FENHEXAMID	0.05	0.05	0.05
ISOPROTURON	0.05	0.05	0.05
SULFOSULFURON	0.05	0.05	0.05

Limiti massimi comunitari provvisori

Allegato 3

Per le sostanze attive per le quali, a seguito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari, non si è resa necessaria una variazione degli impieghi nazionali, si intendono validi gli intervalli di sicurezza indicati nel decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche.
Gli intervalli di sicurezza tra il trattamento e la raccolta indicati per ogni sostanza attiva e riportati nell'allegato 3, sono i più bassi tra quelli riportati nelle etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati. In ogni caso l'intervallo di sicurezza valido per ogni prodotto fitosanitario è quello riportato in ciascuna etichetta autorizzata

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
ACIBENZOLAR-S-METHYL (attivatore della resistenza delle piante)	Pero	**14**				
	Melo	**14**				
	Nocciolo	**28**				
	Pomodoro	**3**				
	Tabacco	**7**				
BIFENTRIN (insetticida - acaricida)	Limone	**31**			Vivai	
	Arancio, mandarino, melo, pero, pesco, susino, vite da vino	**21**			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	
	Fragola	**14**				
	Albicocco , ciliegio, amarena, mirabolano, vite da tavola	**7**				
	Cavolo broccolo, cavolfiore, cavoli a testa, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, rucola, dolcetta, melone, cocomero, zucca, mais dolce	**7**				
	Peperone	**14**				
	Pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchino, pisello	**7**				
	Fagiolino, porro, radicchio	**3**				
	Colza	**240**				
	Cotone	--				
	Frumento, mais	**42**				
	Barbabietola da zucchero	**7**				
	Tabacco	**30**				
	Floreali, ornamentali, forestali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
BROMOPROPILATO (acaricida)	Melo, pero, vite (1)	**90**				(1) Usi essenziali
CIROMAZINA (insetticida)	Carota	**21**				Applicazione alla coltura e al terreno. [1] Solo applicazione in campo
	Pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, lattuga[1], sedano, carciofo	**14**				
	Funghi	**14**				
	Patata	**35**				
	Tabacco	**14**				
	Floreali	--				
FENAMIDONE (fungicida)	Vite	**30**				
	Pomodoro	**7**				
	Melone	**15**				
	Lattuga	**15**				
	Patata	**7**				
	Tabacco	**30**				
FOSETIL ALLUMINIO (fungicida)	Pompelmo, limone, mandarino, arancio	**15**			Vivai di fruttiferi. Tappeti erbosi di graminacee.	
	Melo, pero, cotogno, pesco, vite, actinidia,	**40**				
	Fragola	**30**				
	Pomodoro	**20**				
	Cetriolo, melone, cocomero, lattuga, spinacio, carciofo	**15**				
	Patata	**20**				
	Tabacco	**30**				
	Ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
GLUFOSINATE AMMONIO (diserbante)	Agrumi, mandorlo, noce, nocciolo, melo, pero, drupacee, vite, fragola, rovo, lampone, ribes, uva spina, actinidia, olivo .... Carota, ravanello, cipolla, cavolo rapa, lattughe e simili, fagiolino, asparago................................... Soia .... Patata .... Frumento, orzo, mais .... Barbabietola da zucchero .... Pioppo	-- -- — -- 7 [1] -- -- --			Preparazione dei letti di semina o di trapianto di: fragola, cavolo rapa, asparago, lattughe e simili, fagiolino, carota, ravanello, cipolla, patata, barbabietola da zucchero, soia, pioppo, cereali, floreali e tappeti erbosi. Diserbo di piazzole di raccolta di olivo e nocciolo e stoppie di cereali. Vivai di piante arboree. Sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree archeologiche, civili e industriali. Disseccante di polloni e germogli radicali di piante arboree e arbustive.	[1] Aplicazione per il disseccamento della parte aerea della pianta

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
IMAZAMOX (diserbante)	Fagiolo, pisello, fagiolino...........	**35**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Mais.....................................	**90**				
	Soia...	**100**				
	Erba medica	**40**				
IPROVALICARB (fungicida)	Vite	**20**				[1] in serra [2] in campo
	Pomodoro..	**7[1]** **20[2]**				
	Patata	**7**				
	Cipolla	**7**				
	Lattughe e simili.........................	**7**				
	Cocomero, melone	**7**				
METALAXYL-M (fungicida)	Arancio, limone, mandarino........	**30**			Tappeti erbosi. Concia delle sementi di pomodoro, peperone, spinacio, melanzana, zucchino, melone, pisello, soia, girasole, mais, sorgo, tabacco, ornamentali e forestali. Concia dei bulbi di ornamentali	(1) trattamenti ammessi fino alla fioritura (2) trattamenti ammessi fino alla pre-fioritura
	Melo, vite	**28**				
	Actinidia	**180**				
	Fragola	**40**				
	Cipolla , melone, cavolfiore, cavolo broccolo, carciofo, spinacio..........	**20**				
	Pomodoro	**10**				
	Peperone, melanzana , lattuga	**15**				
	Cetriolo	**14**				
	Cocomero	**5**				
	Pisello[1], fagiolino[2]...................	**--**				
	Soia	**150**				
	Patata	**20**				
	Tabacco	**7**				
	Floreali, ornamentali	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo minimo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo minimo in gg.	Altri impieghi	Note
SPINOSAD (insetticida)	Melo, pero, melo cotogno, melo selvatico, nespolo, nespolo del giappone, nashi..........	7			Vivai, nuovi impianti di specie fruttifere e vite non ancora in produzione, specie arboree ornamentali	
	Vite..........	15				
	Fragola, mora, lampone, mirtillo, azzeruolo, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragola di bosco, gelso da frutto..........	3				
	Pomodoro, melanzana..........	3				
	Peperone..........	3				
	Cetriolo, melone, cocomero, zucca..........	3				
	Zucchino..........	3				
	Rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali..........	--				
TIABENDAZOLO (fungicida)	Melo, pero	15	Mele, pere, agrumi, patate[1] ...	30	Concia delle sementi di cipolla, aglio, patata, frumento, riso. Conservazione delle patate da seme. Semenzai di colture di tabacco. Cicatrizzante per drupacee, pomacee, castagno, noce, forestali, pioppo. Iniezioni al tronco per platano	Applicazione alla coltura (melo, pero) e al terreno (garofano).
	Funghi	5				
	Garofano	--				

[1] L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962

04A01603

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 dicembre 2003.

Determinazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il quale, ai commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di leva nell'ipotesi che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa demandando al Ministro della difesa la determinazione di quelle previste alle lettere *a)*, *b)*, *d)* del comma 3;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 2003 che ha determinato le condizioni previste alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, riconoscendo sufficientemente determinate nel testo legislativo le condizioni indicate alla lettera *b)* di detto comma;

Visto il contenuto della lettera *m)*, del predetto decreto ministeriale 13 marzo 2003, che contempla le posizioni lavorative in cui devono trovarsi i giovani per ottenere il beneficio della dispensa dal compiere la ferma di leva;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, che conferisce «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante norme di «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Ritenuta l'opportunità di riformulare, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla indicata normativa sul lavoro, le condizioni di cui alla citata lettera *m)*, del decreto ministeriale 13 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 sono così determinate:

a) appartenente a famiglia che con la partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di attività dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attività economica di cui l'interessato sia il titolare;

c) figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio limitatamente alla prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;

d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con germani maggiorenni a carico;

e) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;

f) primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attività di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;

h) figlio o fratello di vittima della criminalità organizzata, riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione;

i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato economico che dell'assistenza fisica e morale;

l) datore di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli obblighi di leva, è costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere l'attività;

m) destinatario di una proposta di assunzione:

1. con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

2. con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 273/2003, stipulato tra il somministratore e il lavoratore;

3. con contratto di inserimento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 276/2003, che preveda, alla data della presentazione della domanda, l'espletamento di almeno dodici mesi di attività lavorativa;

ovvero:

titolare di un contratto a tempo determinato e a tempo pieno, che preveda, alla data della presentazione della domanda, l'espletamento di almeno dodici mesi di attività lavorativa, di:

formazione e lavoro;

apprendistato, per le tipologie previste dall'art. 48 del decreto legislativo n. 276/2003.

Per gli arruolati in possesso della proposta di lavoro, l'assunzione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di dispensa.

Il provvedimento di dispensa diviene privo di effetto qualora, entro il termine perentorio compreso tra il 210° giorno e il 270° giorno dall'inizio del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla dispensa (periodo entro il quale l'arruolato è considerato sospeso dall'avviamento alle armi), l'interessato non presenti la certificazione che comprovi la vigenza del contratto di lavoro in corso.

2. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono così determinate:

a) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, ovvero che nell'espletamento di attività sportiva abbia conseguito risultati e meriti particolari sul piano internazionale, sempreché l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati o di esperti di notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non emergano in maniera univoca i particolari meriti dell'interessato, l'amministrazione della difesa si riserva la facoltà di chiedere conferma alle strutture pubbliche competenti per materia.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2, se reiterate per lo stesso titolo, non comportano la sospensione dell'avviamento alle armi.

4. Fermo il criterio di priorità decrescente indicato al comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1997, a parità di condizioni è data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono più condizioni.

5. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 13 marzo 2003.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 1, foglio n. 260

04A01674

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 gennaio 2004.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia, in rappresentanza della CISAL.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla costituzione e funzionamento in ogni provincia di un comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 244 del 27 marzo 1996, istitutivo dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della nuova provincia di Vibo Valentia;

Visto il proprio decreto n. 16 del 5 ottobre 2000, concernente la ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia;

Vista la nota del 27 gennaio 2004 della CISAL di Vibo Valentia, con la quale si chiede la sostituzione del dott. Sarlo Giuseppe dimissionario con il dott. Mazzeo Pasquale in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Il dott. Mazzeo Pasquale, nato a Zaccanopoli il 7 ottobre 1960 ed ivi residente alla via Bellavista, viene nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia, in rappresentanza della CISAL ed in sostituzione del dott. Sarlo Giuseppe dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'I.N.P.S. di Vibo Valentia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Vibo Valentia, 28 gennaio 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A01586

DECRETO 29 gennaio 2004.

Sostituzione di un membro supplente in rappresentanza della UIL di Savona in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 251/1945 del 3 marzo 1995, di ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione perle controversie di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la lettera del sig. Ugo Minicozzi del 26 gennaio 2004 (ns. prot. n. 1548 di pari data), con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente supplente della sopra menzionata commissione provinciale;

Vista la nota del 26 gennaio 2004 della UIL di Savona (ns. prot. n. 1549 di pari data), con cui viene designato il sig. Luigi Marenco, quale membro supplente nella suddetta commissione in sostituzione del sig. Ugo Minicozzi;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Luigi Marenco è nominato membro supplente in rappresentanza della UIL di Savona in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Savona, 29 gennaio 2004

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

03A01578

DECRETO 4 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ermete 22 Coop. Sociale» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Preso atto che la società, costituita l'11 ottobre 2000, non ha mai depositato i bilanci d'esercizio e che il legale rappresentante ha dichiarato che non esistono pendenze da definire;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Ermete 22 Coop. Sociale» a r.l. con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Fausto Poggio in data 11 ottobre 2000, repertorio 98746, registro delle imprese n. 147716 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 4 febbraio 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A01540

DECRETO 4 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Altea Soc. Coop.» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1999, e che il valore della produzione dichiarato è inesistente poichè la società non ha mai avviato l'attività;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del Commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Altea Soc. Coop.» a r.l., con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio dott. Francesco Putorti in data 3 febbraio 1998, repertorio 193655, registro delle imprese n. 137722 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 4 febbraio 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A01541

DECRETO 4 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Fraternitas 2000 Soc. coop. sociale» a r.l., in Gioia Tauro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulti che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Preso atto che la società, costituita il 12 giugno 2000, non ha mai depositato i bilanci d'esercizio e che il legale rappresentante ha dichiarato che non esistono pendenze da definire;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del Commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa ««Fraternitas 2000 Soc. coop. sociale» a r.l., con sede in Gioia Tauro, costituita per rogito notaio dott.ssa Marcella Clara Reni in data 12 giugno 2000, repertorio 27361, registro delle imprese n. 146097 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 4 febbraio 2004

Il direttore provinciale: Verduci

04A01542

DECRETO 4 febbraio 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Parco Verde Soc. Coop. Edilizia» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott.ssa Domenica Cortese in data 23 dicembre 1992, repertorio n. 5176, registro società n. 31/93 - tribunale di Reggio Calabria.

società cooperativa ««Virgo Fidelis» a r.l., con sede in Melito Porto Salvo, costituita per rogito notaio dott.ssa Giuliana Onorato in data 27 novembre 1976, repertorio n. 2355, registro società 5/77 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 4 febbraio 2004

Il direttore provinciale: Verduci

04A01543

DECRETO 5 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Fly Service», in Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni proviciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Fly Service», con sede in Viterbo, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 23 gennaio 2003 dal Comitato centrale per le cooperative, richiesto ai sensi dell'art. 11 del sopra citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La socità cooperativa «Fly Service», con sede nel comune di Viterbo, frazione di Bagnaia via Cardinai Peretti n. 6, costituita per rogito notaio dott. Luigi Orsi, in data 13 giugno 1997, repertorio n. 60078, omologato dal tribunale di Viterbo il 18 luglio 1997, registro delle imprese n. 189767/97 della C.C.I.A.A. di Viterbo, B.U.S.C. 1938/280172, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 5 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MICHELI

03A01577

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiedecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti Cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della Direzione generale degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministro del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto dalla disamina degli atti in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro e delle e visure camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) Cooperativa «ROSETO 80» a r.l. - sede Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita l'8 settembre 1980, registro imprese n. 3054, Pos. Prov. 612/178948;

2) Cooperativa edilizia «CASTELLARI» a r.l. - sede Canzano (Teramo), eostituita il 20 giugno 1978, registro imprese n. 2391. Pos. Prov. 482/161139;

3) Cooperativa edilizia «GAR - CASA» a r.l. - sede Garrufo di Sant'Omero (Teramo) costituita il 28 dicembre 1978, registro imprese n. 2503, Pos. prov. 512/165256;

4) Coopertiva «ARCHIGRAM» a r.l. - sede Teramo, costituita il 25 gennaio 1985, registro imprese n. 5040, Pos. Prov. 792.

5) Cooperativa «LA MAGLIA» a r.l. - sede Teramo, costituita il 25 gennaio 1991, registro imprese 10032, Pos. prov. 1073.

6) Cooperativa «CULTURA E TURISMO» a r.l. - sede Teramo, costituita il 2 dicembre 1989, registro imprese n. 9000, pos. prov. 1048;

7) Coopertiva «A.S.A. ABRUZZO STORIA E ARTE» a r.l. - sede Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita il 9 maggio 1985, registro imprese n. 7544 (Pescara), pos. prov. 1028/211983;

8) Coopertiva «NOVA COOP. SOCIALE» a r.l. - sede Giulianova (Teramo), registro imprese n. 445/97, pos prov. 1194\276451;

9) Cooperativa «CO.GE.S.T» a r.l. - sede Teramo, registro imprese 5181, pos. prov. 806;

10) Cooperativa «L'ARCOBALENO» a r.l. - sede Giulianova (Teramo), registro imprese 7160, pos. prov. 940/227390;

11) Cooperativa «GIUSEPPE ZILLI» a r.l. - sede Teramo, registro imprese 300, pos. prov. 611/178947;

12) Cooperativa «CENTRO CULTURALE DON MINZONI» a r.l. - sede Giulianova (Teramo), registro imprese 2979, pos. prov. 608/147503.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro – Vico del Canto, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al Conservatore del

registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Teramo, 3 febbraio 2004

Il direttore provinciale reggente: COLACI

04A01485

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agritour - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Oristano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003, con il quale la società cooperativa «Agritour - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Oristano, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Giuseppe Farris ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il l'avv. Giuseppe Farris comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Loche, con studio in Cagliari, via Einaudi, 11, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agritour - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Oristano, già sciolta ai sensi ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 agosto 2003, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Farris, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01519

DECRETO 3 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. Coop. Nautica Lucanplast a r.l.», in Potenza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2003, con il quale la società cooperativa «Soc. Coop. Nautica Lucanplast a r.l.» con sede in Potenza, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Cosimo Damiano Di Pede, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Cosimo Damiano Di Pede comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dante Tirico, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan n. 26, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. Coop. Nautica Lucanplast a r.l.» con sede in Potenza, già sciolta ai sensi ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 28 gennaio 2003, in sostituzione dell'avv. Cosimo Damiano Di Pede, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01520

DECRETO 3 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Molitur Sud - Società cooperativa a r.l.», in Barile.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2003, con il quale la società cooperativa «Molitur Sud - società cooperativa a r.l.», con sede in Barile (Potenza), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544, codice civile e l'avv. Cosimo Damiano Di Pede, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il l'avv. Cosimo Damiano Di Pede comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Angela Claudia Rapolla, con studio in Pietragalla (Potenza), via Papa Giovanni XXIII n. 7, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Molitur Sud - società cooperativa a r.l.», con sede in Barile (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544, codice civile con precedente decreto ministeriale 29 gennaio 2003, in sostituzione dell'avv. Cosimo Damiano Di Pede, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01521

DECRETO 3 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Rinascente S. Lucia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sannicandro Garganico.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2003, con il quale la società cooperativa «La Rinascente S. Lucia - società coopertiva a responsabilità limitata», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il rag. Raffaele Scarimboli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Raffaele Scarimboli comunicava la propria rinuncia dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Rinaldi, con studio in Foggia, via G. Matteotti, 9, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Rinascente S. Lucia - società coopertiva a responsabilità limitata» con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), già sciolta ai sensi ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 giugno 2003, in sostituzione del rag. Raffaele Scarimboli, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01522

DECRETO 3 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S. Antonio Abate - Società coopertiva agricola a r.l.», in Torremaggiore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2003, con il quale la società cooperativa «S. Antonio Abate società coopertiva agricola a r.l.», con sede in Torremaggiore (Foggia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Raffaele Scarimboli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Raffaele Scarimboli comunicava la propria rinuncia dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Rinaldi, con studio in Foggia, via G. Matteotti n. 9, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S. Antonio Abate società

coopertiva agricola a r.l.» con sede in Torremaggiore (Foggia), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 giugno 2003, in sostituzione del rag. Raffaele Scarimboli, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01523

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Il Faggio società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in S. Gregorio Matese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Il Faggio - Società Cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in S. Gregorio Matese (Caserta), costituita in data 6 maggio 1992 con atto a rogito del notaio dott. Alberto Criscuolo di Pietramelara, n. REA 137526, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta il 24 maggio 1966, con studio in San Nicola La Strada (Caserta), via Santa Croce pal. Ansap, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01581

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cassiopea - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Avellino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina del commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Cassiopea - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Avellino, costituita in data 19 ottobre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Edgardo Pesiri di Avellino, n. REA 105797, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'Avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964 con studio in Napoli, via A. Manzoni, n. 71, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01582

DECRETO 3 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Daunia - Società a r.l.», in Torremaggiore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2003, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Agricola Daunia - Società a r.l.», con sede in Torremaggiore (Foggia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Raffaele Scarimboli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Raffaele Scarimboli comunicava la propria rinuncia dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Rinaldi, con studio in Foggia, via G. Matteotti n. 9, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Agricola Daunia - Società a r.l.» con sede in Torremaggiore (Foggia), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 giugno 2003, in sostituzione del rag. Raffaele Scarimboli, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01583

DECRETO 3 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Marketing promozione servizi (M.P.S.) - Soc. Coop. a r.l.», in Lesina.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2003, con il quale la società cooperativa «Marketing Promozione Servizi (M.P.S.) - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lesina (Foggia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Raffaele Scarimboli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Raffaele Scarimboli comunicava la propria rinuncia dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Rinaldi, con studio in Foggia, via G. Matteotti n. 9, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Marketing Promozione Servizi (M.P.S.) - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lesina (Foggia), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 giugno 2003, in sostituzione del rag. Raffaele Scarimboli, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01584

DECRETO 3 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. Coop. Agricolsud a r.l.», in Cerignola.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2003, con il quale la società cooperativa «Soc. Coop. Agricolsud a r.l.», con sede in Cerignola (Foggia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Raffaele Scarimboli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Raffaele Scarimboli comunicava la propria rinuncia dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Rinaldi, con studio in Foggia, via G. Matteotti n. 9, è nominato liquidatore della società cooperativa «Coop. Agricolsud a r.l.», con sede in Cerignola (Foggia), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 giugno 2003, in sostituzione del rag. Raffaele Scarimboli, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01585

DECRETO 12 febbraio 2004.

Fissazione del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2003 del «settore industria».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, la fissazione dei termini di presentazione delle domande;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 2003 che ha fissato il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2003 del «settore industria», rinviando ad un successivo decreto la fissazione del termine finale in modo che lo stesso risulti successivo di almeno trenta giorni alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle proposte delle regioni e province autonome concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità ed i relativi punteggi relative allo stesso bando;

Visto il proprio decreto del 12 novembre 2003 di approvazione delle suddette proposte regionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 26 novembre 2003;

Vista la propria circolare n. 946469 del 5 dicembre 2003, con la quale sono stati forniti i chiarimenti previsti dal comma 4 del suddetto decreto del 7 febbraio 2003;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze in merito alla programmazione temporale anche del suddetto bando ai sensi dell'art. 72, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2003 del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) è fissato al 15 marzo 2004.

2. Le domande devono essere presentate tenendo conto dei chiarimenti e delle indicazioni fornite con la circolare n. 946469 del 5 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01662

DECRETO 12 febbraio 2004.

Fissazione del termine di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2003, concernente le modalità semplificate per le imprese artigiane.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002, emanato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale, in applicazione dell'art. 14 della citata legge n. 57/2001, sono state determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui alla legge n. 488/1992 sopracitata;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto del 21 novembre 2002, che rimanda ad un decreto del Ministro delle attività produttive la fissazione dei termini di presentazione delle domande;

Visti i decreti del 3 luglio 2003 e del 24 luglio 2003, con i quali, rispettivamente, sono state individuate le risorse finanziarie disponibili per i bandi della legge n. 488/1992 e stabilita la quota di risorse da assegnare al bando per le imprese artigiane nella misura del 10% di quelle assegnate al settore industria, pari a 123,508 milioni di euro;

Vista la circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003, con la quale sono state fornite le indicazioni previste dal citato decreto del 21 novembre 2002 per la presentazione delle domande e la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Considerato che è in corso il procedimento per l'approvazione delle proposte delle regioni e province autonome concernenti l'individuazione delle priorità regionali per la formazione delle graduatorie e che si ritiene opportuno procedere per il momento alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, riservandosi di rendere note le predette proposte regionali e i relativi punteggi in tempi brevi e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale del bando;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze in merito alla programmazione temporale anche del suddetto bando ai sensi dell'art. 72, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2003, concernente le modalità semplificate per le imprese artigiane è fissato dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 è fissato al 31 maggio 2004.

3. Con successivo decreto, da pubblicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale di cui al comma 2, saranno approvate le proposte delle regioni e delle province autonome concernenti le priorità regionali e i relativi punteggi da utilizzare per la formazione delle graduatorie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01663

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 febbraio 2004.

Libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico dal 24 al 30 maggio 2004, durante la «Settimana per la Cultura».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la costituzione del comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 2954 del 19 gennaio 2004, con la quale il Segretariato generale rende noto che la tradizionale settimana per la cultura si svolgerà nel periodo dal 24 al 30 maggio 2004;

Considerato l'obbiettivo primario dell'amministrazione volto a conseguire la massima fruizione dei luoghi d'arte, stabilendo ogni anno, tra le varie iniziative, anche l'ingresso gratuito nelle medesime sedi espositive «contemplando, ove possibile, l'apertura nel lunedì ricadente nella settimana», secondo le direttive impartite dal Segretariato generale con la nota sopra citata;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 3 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nella settimana dal 24 al 30 maggio 2004 è consentito l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 4 febbraio 2004

Il direttore generale: SERIO

04A01514

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 23 gennaio 2004 prot. n. 4610, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Livorno ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004 prot. n. 53/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Livorno il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01482

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Montevarchi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 19 gennaio 2004, prot. n. 1443, con la quale il direttore dell'agenzia delle entrate - ufficio di Montevarchi ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004 prot. n. 54/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Montevarchi il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01483

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Pontedera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 23 gennaio 2004, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Pontedera ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004, prot. n. 60/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Pontedera il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01575

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Orbetello.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento, degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 23 gennaio 2004, con quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Orbetello ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004, prot. n. 61/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Orbetello il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01576

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Pescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferi del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 23 gennaio 2004, prot. n. 2191, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Pescia ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004, prot. n. 55/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Pescia il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01480

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Castelnuovo Garfagnana.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 23 gennaio 2004, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Castelnuovo Garfagnana ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004, prot. n. 52/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Castelnuovo Garfagnana il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01481

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 23 gennaio 2004, prot. n. 2295, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Siena ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004, prot. n. 58/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Siena il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01573

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di San Miniato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 23 gennaio 2004, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - ufficio di San Miniato ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004, prot. n. 59/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - ufficio di San Miniato il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01574

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato ed irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Paola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Paola nel giorno 16 gennaio 2004.

2. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Paola nel giorno 13 gennaio 2004 dalle ore 10 alle ore 12 e nei giorni 14 e 15 gennaio 2004 dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

3. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale proclamato da CGIL, CISL FPS, UIL PA, UNSA-CONFSAL e RDB/CUB, l'ufficio locale di Paola non ha funzionato per l'intera giornata del 16 gennaio 2004 ed ha irregolarmente funzionato nei giorni e nelle ore indicate al punto 2, per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

04A01569

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato ed irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Reggio Calabria nel giorno 16 gennaio 2004;

2. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Reggio Calabria nei giorni 15, 19, 20, 21, 22 e 23 gennaio 2004, rispettivamente dalle ore 10,30 alle ore 11,30, dalle ore 11 alle ore 12, dalle ore 11 alle ore 11,30, dalle ore 11,30 alle ore 12,30, dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 11,30 alle ore 12;

3. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale proclamato da CGIL, CISL FPS, UIL PA, UNSA-CONFSAL e RDB/CUB, l'ufficio locale di Reggio Calabria non ha funzionato per l'intera giornata del 16 gennaio 2004 ed ha irregolarmente funzionato nei giorni e nelle ore indicate al punto 2, per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

04A01116

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato ed irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Catanzaro nel giorno 16 gennaio 2004;

2. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Catanzaro nei giorni 15 e 19 gennaio 2004, rispettivamente dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

3. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale proclamato da CGIL, CISL FPS, UIL PA, UNSA-CONFSAL e RDB/CUB, l'ufficio locale di Catanzaro non ha funzionato per l'intera giornata del 16 gennaio 2004 ed ha irregolarmente funzionato nei giorni e nelle ore indicate al punto 2, per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modifi-

cato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

04A01117

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Crotone nel giorno 16 gennaio 2004;

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale proclamato da CGIL, CISL FPS, UIL PA, UNSA-CONFSAL e RDB/CUB, l'ufficio locale di Crotone non ha funzionato per l'intera giornata del 16 gennaio 2004.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

04A01476

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Rossano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Rossano nel giorno 16 gennaio 2004;

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale proclamato da CGIL, CISL FPS, UIL PA, UNSA-CONFSAL e RDB/CUB, l'ufficio locale di Rossano non ha funzionato per l'intera giornata del 16 gennaio 2004.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

04A01477

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato ed irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Cosenza nel giorno 16 gennaio 2004;

2. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Cosenza nei giorni 14 e 15 gennaio 2004, dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

3. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale proclamato da CGIL, CISL FPS, UIL PA, UNSA-CONFSAL e RDB/CUB, l'ufficio locale di Cosenza non ha funzionato per l'intera giornata del 16 gennaio 2004 ed ha irregolarmente funzionato nei giorni e nelle ore indicate al punto 2, per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

04A01478

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato ed irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Lamezia Terme.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Lamezia Terme nel giorno 16 gennaio 2004;

2. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Lamezia Terme nei giorni 15, 19 e 20 gennaio 2004, rispettivamente dalle ore 10 alle ore 12, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 11,30 alle ore 12,30;

3. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale proclamato da CGIL, CISL FPS, UIL PA, UNSA-CONFSAL e RDB/CUB, l'ufficio locale di Lamezia Terme non ha funzionato per l'intera giornata del 16 gennaio 2004 ed ha irregolarmente funzionato nei giorni e nelle ore indicate al punto 2, per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

04A01558

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici di: Bologna 2, Modena, Carpi, Mirandola, Sassuolo, Ravenna, Guastalla, Parma e relativa sezione staccata di Borgo Val di Taro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate uffici di: Bologna 2, Modena, Carpi, Mirandola, Sassuolo, Ravenna, Guastalla, Parma e relativa sezione staccata di Borgo Val di Taro, il giorno 16 gennaio 2004.

Motivazioni.

Causa sciopero nazionale, indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria;

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente;

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A01572

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici locali in Genova 1, Genova 2, Genova 3, Chiavari, Imperia, La Spezia, Rapallo e Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici locali di:

Genova 1: il giorno 23 gennaio 2004, dalle ore 10,30 alle ore 13.

Genova 2:

il giorno 9 gennaio 2004, dalle ore 11 alle ore 13;

il giorno 13 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30;

il giorno 23 gennaio 2004, dalle ore 10,30 alle ore 13;

il giorno 26 gennaio 2004, dalle ore 11 alle ore 13.

Genova 3: il giorno 23 gennaio 2004, dalle ore 9,30 alle ore 13.

Chiavari:

il giorno 9 gennaio 2004, dalle ore 11 alle ore 13;

il giorno 13 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30;

il giorno 15 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30;

il giorno 20 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30;

il giorno 22 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

Imperia:

il giorno 9 gennaio 2004, dalle ore 12 alle ore 13;

il giorno 13 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30;

il giorno 14 gennaio 2004, dalle ore 12,15 alle ore 13;

il giorno 15 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30;

il giorno 19 gennaio 2004, dalle ore 12,30 alle ore 13;

il giorno 20 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30;

il giorno 22 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30;

il giorno 23 gennaio 2004, dalle ore 12,30 alle ore 13.

La Spezia:

il giorno 9 gennaio 2004, dalle ore 12 alle ore 13;

il giorno 12 gennaio 2004, dalle ore 12 alle ore 13.

Rapallo:

il giorno 12 gennaio 2004, dalle ore 12 alle ore 13;

il giorno 23 gennaio 2004, dalle ore 11 alle ore 13.

Savona: il giorno 9 gennaio 2004, dalle ore 11 alle ore 13.

Motivazioni.

I sotto elencati uffici locali hanno comunicato la chiusura al pubblico a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad assemblee indette dalle organizzazioni sindacali:

Genova 1: il 23 gennaio 2004, dalle ore 10,30 alle ore 13,00 - nota n. 6960 del 23 gennaio 2004.

Genova 2:

il 9 gennaio 2004, dalle ore 11 alle ore 13 - nota n. 960 del 12 gennaio 2004;

il 13 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30 - nota n. 1395 del 14 gennaio 2004;

il 23 gennaio 2004, dalle ore 10,30 alle ore 13 - nota n. 7254 del 30 gennaio 2004;

il 26 gennaio 2004, dalle ore 11 alle ore 13 - nota n. 7254 del 30 gennaio 2004.

Genova 3: il 23 gennaio 2004, dalle ore 9 alle ore 13 - nota n. 2576 del 23 gennaio 2004.

Chiavari:

il 9 gennaio 2004, dalle ore 11 alle ore 13 - nota n. 711 del 12 gennaio 2004;

il 13 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30 - nota n. 3656 del 2 febbraio 2004;

il 15 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30 - nota n. 3656 del 2 febbraio 2004;

il 20 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30 - nota n. 3656 del 2 febbraio 2004;

il 22 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30 - nota n. 3656 del 2 febbraio 2004.

Imperia:

il 9 gennaio 2004, dalle ore 12 alle ore 13 - nota n. 6287 del 6 febbraio 2004;

il 13 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30 - nota n. 6287 del 6 febbraio 2004;

il 14 gennaio 2004, dalle ore 12,15 alle ore 13 - nota n. 6287 del 6 febbraio 2004;

il 15 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30 - nota n. 6287 del 6 febbraio 2004;

il 19 gennaio 2004, dalle ore 12,30 alle ore 13 - nota n. 6287 del 6 febbraio 2004;

il 20 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30 - nota n. 6287 del 6 febbraio 2004;

il 22 gennaio 2004, dalle ore 15,30 alle ore 16,30 - nota n. 6287 del 6 febbraio 2004;

il 23 gennaio 2004, dalle ore 12,30 alle ore 13 - nota n. 6287 del 6 febbraio 2004.

La Spezia:

il 9 gennaio 2004, dalle ore 12 alle ore 13 - nota n. 3658 del 9 febbraio 2004;

il 12 gennaio 2004, dalle ore 12 alle ore 13 - nota n. 3658 del 9 febbraio 2004.

Rapallo:

il 12 gennaio 2004, dalle ore 12 alle ore 13 - nota n. 524 del 13 gennaio 2004;

il 23 gennaio 2004, dalle ore 11 alle ore 13 - nota n. 1517 del 26 gennaio 2004.

Savona: il 9 gennaio 2004, dalle ore 11 alle ore 13 - nota n. 667 del 9 gennaio 2004.

Il Garante del contribuente, con nota n. 2092 del 9 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 9 febbraio 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A01554

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto de Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 5 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Firenze in data 15 gennaio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 14 gennaio l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico essendo stato causato dall'assemblea del personale dalle ore 8 alle 12 è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 23 gennaio 2004 con protocollo n. 44 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Firenze nel giorno 14 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 27 gennaio 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

04A01479

DECRETO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato ed irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato al Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, e prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzione regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Caserta n. 745 del 21 gennaio 2004, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Santa Maria Capua Vetere (Servizi ipotecari al pubblico) per l'intero giorno del 16 gennaio 2004 e l'irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Caserta - (Servizi catastali al pubblico), verificatosi nello stesso giorno del 16 gennaio /2004;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dalla massiccia adesione del personale dipendente allo sciopero del penale indetto dalle organizzazioni sindacali nel predetto giorno;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la Regione Campania, con nota prot. n. 77 del 28 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Decreta:

Il periodo di mancato ed irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Caserta è accertato come segue:

mancato funzionamento del giorno 16 gennaio 2004 per il Servizio di pubblicità immobiliare di Santa Maria Capua Vetere (Servizi ipotecari al pubblico);

irregolare funzionamento del giorno 16 gennaio 2004 per l'ufficio provinciale del territorio di Caserta (Servizi catastali al pubblico).

Regione: Campania - ufficio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Caserta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: AGRUSTI

04A01402

DECRETO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato ed irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Napoli - Servizio di pubblicità immobiliare delle Circoscrizioni di Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzione regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Napoli n. 23972 del 22 gennaio 2004 con la quale ha comunicato il mancato ed irregolare funzionamento del (Servizio di pubblicità immobiliare delle Circoscrizioni di Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, di codesto ufficio, verificatosi dal giorno 13 ottobre 2003 a seguito dello stato di agitazione proclamato dalle OO.SS. territoriali C.G.I.L - C.I.S.L. - U.I.L. - FAS/CISAL - FAS - RdB, per cui sono state indette, preso l'ufficio provinciale del territorio di Napoli numerose assemblee del personale il cui svolgimento a causa della quasi totale adesione del personale ha impedito il regolare espletamento del Servizio di pubblicità immobiliare nei giorni e nelle ore sotto indicate;

Accertato che il mancato ed irregolare funzionamento è dipeso da evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Considerato che l'ufficio del garante del contribuente per la Regione Campania, con nota prot. n. 89 del 28 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Decreta:

13 gennaio 2004:

Circoscrizione Napoli 3: irregolare funzionamento dalle ore 8 alle ore 12;

Circoscrizione Napoli 2: irregolare funzionamento dalle ore 8 alle ore 12;

Circoscrizione Napoli 1: interruzione del servizio dalle ore 8 alle ore 12 per i reparti visure e certificati - dalle ore 10,30 alle ore 12 per il reparto accettazione e pubblicazione atti;

14 gennaio 2004:

Circoscrizione Napoli 3: mancato funzionamento dalle ore 8 alle ore 12;

Circoscrizione Napoli 2: mancato funzionamento dalle ore 8 alle ore 12;

Circoscrizione Napoli 1: interruzione del servizio dalle ore 8 alle ore 12 per i reparti visure e certificati;

15 gennaio 2004:

Circoscrizione Napoli 3: irregolare funzionamento dei servizi, chiusura dello sportello certificati dalle ore 10 alle ore 12, chiusura sportello dalle ore 8 alle ore 12;

Circoscrizione Napoli 2: mancato funzionamento dalle ore 8 alle ore 12;

Circoscrizione Napoli 1: interruzione del servizio dalle ore 8 alle ore 12;

16 gennaio 2004:

Circoscrizione Napoli 2: mancato funzionamento per sciopero;

19 gennaio 2004:

Circoscrizione Napoli 3: irregolare funzionamento dei servizi, chiusura sportelli dalle ore 11 alle ore 12;

Circoscrizione Napoli 1: interruzione del servizio dalle ore 11 alle ore 12 per reparto visure.

Regione: Campania - ufficio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Napoli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: AGRUSTI

04A01403

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia dcl territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1 »;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di La Spezia in data 15 gennaio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale alla assemblea svoltasi il 14 gennaio 2004 dalle ore 9 alle ore 11 che ha determinato il non funzionamento dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 22 gennaio 2004, prot. n. 2022;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 14 gennaio 2004; regione Liguria: ufficio provinciale di La Spezia;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica aliana.

Genova, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A01484

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 27906 del 21 gennaio 2004 del direttore dell'ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, nel giorno 16 gennaio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 23 gennaio 2004, prot. n. 118, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano, nel giorno 16 gennaio 2004. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01570

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 27906 del 21 gennaio 2004 del direttore dell'ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 12 gennaio 2004 dalle ore 9 alle ore 13;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale Milano è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale CGIL, CISL e UIL, della maggior parte del personale tenutasi dalle ore 9 alle ore 13, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 23 gennaio 2004 prot. n. 115, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano, nel giorno 12 gennaio 2004 dalle ore 9 alle ore 13.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale. MAGGIO

04A01399

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 500 del 15 gennaio 2004 del direttore dell'ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 14 gennaio 2004, dalle ore 8.30 alle ore 10 limitatamente ai servizi catastali della sede di Brescia;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali della sede di Brescia è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'ufficio, della maggior parte del personale tenutasi dalle ore 8.30 alle ore 10, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 21 gennaio 2004, prot. n. 85, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 14 gennaio 2004 dalle ore 8.30 alle ore 10,00, limitatamente ai servizi catastali della sede di Brescia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01571

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Alessandria in data 20 gennaio 2004, prot. n. 773, con la

quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare del medesimo ufficio e delle sezioni staccate di Acqui Terme, Casale Mon.to, Novi Ligure e Tortona;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali nazionali per il giorno 16 gennaio 2004;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dei predetti uffici;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 27 gennaio 2004, prot. n. 63/04;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici come segue:

il giorno 16 gennaio 2004; regione Piemonte: ufficio provinciale di Alessandria - servizio di pubblicità immobiliare; sezione staccata di Casale Monferrato; sezione staccata di Tortona.

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici come segue:

il giorno 16 gennaio 2004; regione Piemonte: sezione staccata di Acqui Terme; sezione staccata di Novi Ligure.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01551

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Vercelli in data 21 gennaio 2004, prot. n. 546, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali nazionali per il giorno 16 gennaio 2004;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 26 gennaio 2004, prot. n. 53/04;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 16 gennaio 2004; regione Piemonte: ufficio provinciale di Vercelli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01552

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Biella in data 21 gennaio 2004, prot. n. 285, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un blocco del sistema territorio web avvenuta il giorno 21 gennaio 2004;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 26 gennaio 2004, prot. n. 52/04;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 21 gennaio 2004; regione Piemonte: ufficio provinciale di Biella.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01553

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 1/680 del 19 gennaio 2004 del direttore dell'ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, nel giorno 16 gennaio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia, della Sezione staccata di Voghera con esclusione quindi della Sezione staccata di Vigevano, è dipeso dalla partecipazione di tutto il personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che con nota in data 23 gennaio 2004 prot. n. 113, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia, compresa Sezione staccata di Voghera ed esclusa la Sezione staccata di Vigevano, nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano,5 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01400

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 196 del 21 gennaio 2004 del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nei giorni 20 e 21 gennaio 2004, dalle ore 11 alla fine dell'orario di lavoro;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'ufficio, della maggior parte del personale, tenutasi dalle ore 11 fino al termine dell'orario di lavoro, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 2 febbraio 2004 prot. n. 165, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, nei giorni 20 e 21 gennaio 2004 dalle ore 11 fino al termine dell'orario di lavoro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01401

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 30 dicembre 2003.

Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2002. Intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite» - Approvazione progetto esecutivo «Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del bacino "Pinna" nel distretto irriguo di Arzachena» - Affidamento all'ente attuatore: Consorzio di bonifica della Gallura. (Ordinanza n. 382).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - artt. 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 2 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, è ricompreso l'intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite» per un importo complessivo di € 2.065.827,59;

Atteso che con la predetta ordinanza il Consorzio di bonifica della Gallura è stato individuato ai fini della realizzazione dell'intervento sopraccitato, quale ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che l'intervento predetto, è finanziato per l'importo di € 2.065.827,59 con i fondi a disposizione del Commissario governativo nella contabilità speciale

n. 1690/3 presso la Sezione di tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «Presidente della Giunta regionale - Emergenza idrica»;

Atteso che tale suddetto importo sara messo a disposizione per la realizzazione dell'intervento predetto in una contabilità speciale di tesoreria;

Atteso che con nota commissariale protocollo n. 1104/EI in data 23 ottobre 2002, e stato chiesto al Ministero dell'economia e finanze di autorizzare l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girotondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata;

Atteso che la sopraccitata contabilità è stata aperta con il n. 3075, e che titolare della medesima ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, è il Presidente *pro-tempore* del Consorzio predetto;

Atteso che con nota protocollo 23 aprile 2002 il Consorzio di bonifica della Gallura ha comunicato di aver previsto con D.D.A. n. 60 del 26 febbraio 2002 di destinare le somme concesse dalla suddetta ordinanza alla realizzazione delle seguenti opere:

Recupero acque Rio S. Giovanni da immettere nel bacino Pinna in Arzachena	€ 450.000,00
Recupero acque Rio Toltu da immettere nel canale adduttore in Olbia	€ 282.000,00
Recupero acque Rio Oddastru da immettere nel canale adduttore in Luogosanto	€ 243.000,00
Recupero acque dell'Alto Vignola da immettere nel bacino della Diga del Liscia	€ 1.090.827,59

Atteso che il Consorzio di bonifica della Gallura ha trasmesso per l'approvazione, con nota protocollo n. 1892/03 del 5 maggio 2003, il progetto «esecutivo» dell'intervento «Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena» per un importo complessivo di € 450.000,00 così articolato:

A) Lavori		
A1) Lavori a base d'asta	€ 308.112,93	
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.224,07	
Sommano		€ 314.337,00
B) Somme a disposizione dell'amm.ne		
B1) Spese generali	€ 40.863,81	
B2) IVA	€ 71.040,16	
B3) Allaccio ENEL	€ 3.672,62	
B4) Espropri	€ 10.720,70	
B4) Imprevisti	€ 9.365,71	
Sommano		€ 135.663,00
Totale		€450.000,00

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici con nota protocollo n. 26342 del 25 novembre 2003 ha trasmesso il parere favorevole reso dall'ufficio tecnico istruttore n. 27/SAR del 25 novembre 2003 all'approvazione del progetto «esecutivo» dell'opera predetta.

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il Direttore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/1995, è stato nominato sub-Commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di Tesoreria intestata al «Presidente della Giunta regionale - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-Commissario governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate;

Ordina:

Art. 1.
Quadro economico del progetto

Sulla base del parere U.T.I. citato in premessa, è approvato il progetto dei lavori dei «Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena» per l'importo di € 450.000,00 così articolato:

A) Lavori		
A1) Lavori a base d'asta	€ 308.112,93	
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.224,07	
Sommano		€ 314.337,00
B) Somme a disposizione dell'amm.ne		
B1) Spese generali	€ 40.863,81	
B2) IVA	€ 71.040,16	
B3) Allacccio Enel	€ 3.672,62	
B4) Espropri	€ 10.720,70	
B5) Imprevisti	€ 9.365,71	
Sommano		€ 135.663,00
Totale		€450.000,00

2. I lavori di cui al progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità.

3. Il termine per il compimento delle procedure espropriative è fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla data 30 dicembre 2008.

Art. 2.
Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. Il Consorzio di bonifica della Gallura è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del

bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena» secondo il progetto di cui all'art. 1 provvedendo all'espletamento delle procedure d'appalto.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il Presidente *pro-tempore* del Consorzio di bonifica della Gallura, è nominato sub-Commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopraccitato, nonché, titolare della contabilità di tesoreria in corso di apertura presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

3. L'articolazione dell'importo globale dell'intervento pari a € 450.000,00 nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

A) Lavori		
A1) Lavori a base d'asta	€ 308.112,93	
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.224,07	
Sommano		€ 314.337,00
B) Somme a disposizione dell'amm.ne		
B1) Spese generali	€ 40.863,81	
B2) IVA	€ 71.040,16	
B3) Allacccio Enel	€ 3.672,62	
B4) Espropri	€ 10.720,70	
B4) Imprevisti	€ 9.365,71	
Sommano		€ 135.663,00
Totale		€ 450.000,00

4. Per l'esecuzione dell'opera predetta, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione, verrà messa a disposizione ed impegnata nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, attivata presso la Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della regione Sardegna - Emergenza idrica» la somma di € 450.000,00.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto.

6. Le prestazioni svolte dal Consorzio di bonifica della Gallura in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione dei lavori, la contabilizzazione, i collaudi e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfetaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo parametri fissati dal decreto del Presidente della Regione 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamcnte decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Il Consorzio di bonifica della Gallura dovrà comunicare all'ufficio del Commissario governativo, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori, il quadro economico rideterminato al netto delle economie di cui al punto precedente.

9. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario governativo.

10. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il Commissario.

11. Resta a carico del Consorzio di bonifica della Gallura ogni qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata al Consorzio di bonifica della Gallura stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere in oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

12. Resta ugualmente a carico del Consorzio di bonifica della Gallura ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico del Consorzio di bonifica della Gallura che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

14. L'importo netto di € 450.000,00 verrà messo a disposizione del Consorzio di bonifica della Gallura sulla contabilità speciale di tesoreria n. 3075 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari - con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, con atto di determinazione del sub-Commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

€ 112.500,00 (25%) con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza;

€ 135.000,00 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 90.000,00 corrispondente al 20% dell'importo previsto;

€ 135.000,00 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 225.000,00 corrispondente al 50% dell'importo previsto;

€ 67.500,00 (15%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 360.000,00 corrispondente all'80% dell'importo previsto.

15. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal Presidente del Consorzio di bonifica della Gallura, corredata da idonea documentazione.

16. Le somme a disposizione del Consorzio di bonifica della Gallura sulla predetta contabilità speciale n. 3075, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il Presidente del Consorzio di bonifica della Gallura, in conformità dalle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

17. Il Consorzio di bonifica della Gallura, con atti a firma del suo Presidente *pro-tempore*, nella sua qualità di sub-Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di apertura, presenterà alla Ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della Ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario.

Art. 3.
Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. Il Consorzio di bonifica della Gallura realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo al Consorzio di avviare con immediatezza le procedure per la realizzazione dell'intervento.

3. Tutti gli atti posti in essere dal Consorzio di bonifica della Gallura per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti del «Consorzio» stesso.

4. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori, il Consorzio di bonifica della Gallura dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante degli elaborati del progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

5. Il Consorzio di bonifica della Gallura salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

6. Il Consorzio è tenuto a presentare con cadenza mensile le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

7. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del Consorzio.

8. Le opere attuate dal Consorzio saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

9. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del Commissario, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

10. Il Commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal Commissario, è il «Consorzio», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

11. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Consorzio e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.
Collaudo dei lavori

1. Nel caso in cui il Consorzio di bonifica della Gallura non si avvalga della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, il collaudatore unico e/o la Commissione di collaudo sono nominati dal Consorzio su designazione del Commissario, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del Consorzio.

3. All'occorrenza, il collaudatore e/o la Commissione di collaudatori, sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

4. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente al Commissario l'inizio delle operazioni.

5. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il Consorzio di bonifica della Gallura ne darà comunicazione al Commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.
Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il Consorzio di bonifica della Gallura agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il Consorzio di bonifica della Gallura è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al suecessivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al Commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il Consorzio di bonifica della Gallura incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario eserciterà ove il Consorzio di bonifica della Gallura, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al Consorzio di bonifica della Gallura le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il Consorzio medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del Consorzio di bonifica della Gallura che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza il Consorzio di bonifica della Gallura si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Consorzio di bonifica della Gallura di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il Commissario, provvederà all'omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.
Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il Consorzio di bonifica della Gallura, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il Consorzio di bonifica della Gallura, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il Consorzio di bonifica della Gallura non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino Ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 dicembre 2003

Il sub Commissario governativo: DURANTI

04A01398

ORDINANZA 30 dicembre 2003.

Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2002. Intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite» - Approvazione progetto esecutivo «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia. - Affidamento all'ente attuatore: Consorzio di Bonifica della Gallura. (Ordinanza n. 383).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 2 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, è ricompreso l'intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite» per un importo complessivo di € 2.065.827,59;

Atteso che con la predetta ordinanza il Consorzio di bonifica della Gallura è stato individuato ai fini della realizzazione dell'intervento sopraccitato, quale ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che l'intervento predetto, è finanziato per l'importo di € 2.065.827,59 con i fondi a disposizione del Commissario governativo nella contabilità speciale n. 1690/3 presso la Sezione di tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «Presidente della Giunta regionale - Emergenza idrica»;

Atteso che tale suddetto importo sarà messo a disposizione per la realizzazione dell'intervento predetto in una contabilità speciale di tesoreria;

Atteso che con nota commissariale prot. 1104/EI in data 23 ottobre 2002, è stato chiesto al Ministero dell'economia e finanze di autorizzare l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girotondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata;

Atteso che la sopracitata contabilità è stata aperta con il n. 3075, e che titolare della medesima ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, è il Presidente *pro-tempore* del Consorzio predetto;

Atteso che con nota prot. 23 aprile 2002 il Consorzio di bonifica della Gallura ha comunicato di aver previsto con D.D.A. n. 60 del 26 febbraio 2002 di destinare le somme concesse dalla suddetta ordinanza alla realizzazione delle seguenti opere:

Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena	€ 450.000,00
Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia	€ 282.000,00
Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arzachena	€ 243.000,00
Lavori di impermeabilizzazione dei bacini di compenso «B» e «T» e sostituzione tratte di condotte fatiscenti	€ 1.090.827,59

Atteso che il Consorzio di bonifica della Gallura ha trasmesso per l'approvazione, con nota prot. 1892/03 del 5 maggio 2003, il progetto «esecutivo» dell'intervento «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia» per un importo complessivo di € 282.000,00 così articolato:

A) Lavori		
A1) Lavori a base d'asta	€ 168.910,46	
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso	€ 3.492,70	
Sommano		€ 172.403,16
B) Somme a disposizione dell'amm.ne		
B1) Spese generali	€ 22.412,41	
B2) IVA	€ 38.963,11	
B3) Allacccio Enel	€ 41.000,00	
B4) Imprevisti	€ 7.221,32	
Sommano		€ 109.596,84
Totale		€ 282.000,00

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici con nota prot. 26091 del 24 novembre 2003 ha trasmesso il parere favorevole reso dall'ufficio tecnico istruttore n. 26/SAR del 20 novembre 2003 all'approvazione del progetto «esecutivo» dell'opera predetta;

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il Direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-Commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della Giunta regionale - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-Commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Quadro economico del progetto

Sulla base del parere U.T.I. citato in premessa, è approvato il progetto dei lavori dei «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia» per l'importo di € 450.000,00 così articolato:

A) Lavori		
A1) Lavori a base d'asta	€ 168.910,46	
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso	€ 3.492,70	
Sommano		€ 172.043,16
B) Somme a disposizione dell'amm.ne		
B1) Spese generali	€ 22.412,41	
B2) IVA	€ 38.963,11	
B3) Allacccio Enel	€ 41.000,00	
B4) Imprevisti	€ 7.221,32	
Sommano		€ 109.596,84
Totale		€ 282.000,00

2. I lavori di cui al progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità,

3. Il termine per il compimento delle procedure espropriative è fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla data 30 dicembre 2008.

Art. 2.

Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. Il Consorzio di bonifica della Gallura è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia» secondo il progetto di cui all'art. 1 provvedendo all'espletamento delle procedure d'appalto.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il Presidente *pro-tempore* del Consorzio di bonifica della Gallura, è nominato sub-Commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopracitato, nonché titolare della contabilità di tesoreria in corso di apertura presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

3. L'articolazione dell'importo globale dell'intervento pari a € 282.000,00 nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

A) Lavori		
A1) Lavori a base d'asta	€ 168.910,46	
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso	€ 3.492,70	
Sommano		€ 172.043,16
B) Somme a disposizione dell'amm.ne		
B1) Spese generali	€ 22.412,41	
B2) IVA	€ 38.963,11	
B3) Allacccio Enel	€ 41.000,00	
B4) Imprevisti	€ 7.221,32	
Sommano		€ 109.596,84
Totale		€ 282.000,00

4. Per l'esecuzione dell'opera predetta, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione, verrà messa a disposizione ed impegnata nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, attivata presso la Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della regione Sardegna - Emergenza idrica» la somma di € 282.000,00.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto.

6. Le prestazioni svolte dal Consorzio di bonifica della Gallura in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione dei lavori, la contabilizzazione, i collaudi e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento dei una percentuale forfetaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo parametri fissati dal decreto del Presidente della Regione 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Il Consorzio di bonifica della Gallura dovrà comunicare all'ufficio del Commissario governativo, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori, il quadro economico rideterminato al netto delle economie di cui al punto precedente.

9. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario governativo.

10. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il Commissario.

11. Resta a carico del Consorzio di bonifica della Gallura ogni qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata al Consorzio di bonifica della Gallura stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere in oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazionce finale delle spese.

12. Resta ugualmente a carico del Consorzio di bonifica della Gallura ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, 1 comma, lettera *d)* della legge n. 109/2994 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico del Consorzio di bonifica della Gallura che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

14. L'importo netto di € 282.000,00 verrà messo a disposizione del Consorzio di bonifica della Gallura sulla contabilità speciale di tesoreria n. 3075 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari - con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

€ 70.500,00 (25%) con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza;

€ 84.600,00 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 56.400,00 corrispondente al 20% dell'importo previsto;

€ 84.600,00 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 141.000,00 corrispondente al 50% dell'importo previsto;

€ 42.300,00 (15%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 225.600,00 corrispondente all'80% dell'importo previsto;

15. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal Presidente del consorzio di bonifica della Gallura, corredata da idonea documentazione.

16. Le somme a disposizione del Consorzio di bonifica della Gallura sulla predetta contabilità speciale n. 3075, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il Presidente del consorzio di bonifica della Gallura, in conformità dalle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generate dello Stato.

17. Il Consorzio di bonifica della Gallura, con atti a firma del suo Presidente *pro-tempore*, nella sua qualità di sub-Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di apertura, presenterà alla Ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della Ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. Il Consorzio di bonifica della Gallura realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo al Consorzio di avviare con immediatezza le procedure per la realizzazione dell'intervento.

3. Tutti gli atti posti in essere dal Consorzio di bonifica della Gallura per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti del «Consorzio» stesso.

4. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori, il Consorzio di bonifica della Gallura dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante degli elaborati del progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

5. Il Consorzio di bonifica della Gallura salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

6. Il Consorzio è tenuto a presentare con cadenza mensile le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

7. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del Consorzio.

8. Le opere attuate dal Consorzio saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

9. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del Commissario, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

10. Il Commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal Commissario, è il «Consorzio», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

11. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni, ecc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Consorzio e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Nel caso in cui il Consorzio di bonifica della Gallura non si avvalga della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, il collaudatore unico e/o la commissione di collaudo sono nominati direttamente dal Consorzio su designazione del Commissario, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del Consorzio.

3. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori, sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

4. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente al Commissario l'inizi delle operazioni.

5. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il Consorzio di bonifica della Gallura ne darà comunicazione al Commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il Consorzio di bonifica della Gallura agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il Consorzio di bonifica della Gallura è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al Commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il Consorzio di bonifica della Gallura incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario eserciterà ove il Consorzio di bonifica della Gallura, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al Consorzio di bonifica della Gallura le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il Consorzio medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del Consorzio di bonifica della Gallura che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza il Consorzio di bonifica della Gallura si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «ente» o «amministrazione» nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Consorzio di bonifica della Gallura di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il Commissario, provvederà all'omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il Consorzio di Bonifica della Gallura, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il Consorzio di bonifica della Gallura, qualora abbia interessi da far valere, notificherà moti-

vata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il Consorzio di bonifica della Gallura non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 dicembre 2003

Il sub Commissario governativo: DURANTI

04A01397

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2004.

Disposizioni transitorie e urgenti in materia di garanzia della fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 07/04)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 gennaio 2004,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;

decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima società (di seguito: il decreto ministeriale 19 dicembre 2003);

Visti:

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1° aprile 2003, n. 27/03, come modificata e integrata (di seguito: la deliberazione n. 27/03);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: la deliberazione n. 67/03);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 111/03;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 163/03, come modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04;

Considerato che:

con lettera in data 28 gennaio 2004, prot. GRTN/P2004001557, la società gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) e la società Gestore del mercato elettrico S.p.a. hanno rappresentato all'Autorità che i risultati delle prove per l'avvio del mercato elettrico inducono a ritenere poco significative le indicazioni di prezzo e la funzionalità complessiva del mercato di aggiustamento e del mercato dei servizi di dispacciamento in quanto le offerte degli impianti sui mercati dell'energia, in particolare sul mercato del giorno prima, in molte ore, non sono risultate complessivamente sufficienti a coprire il fabbisogno stimato dal Gestore della rete; e che, per i predetti motivi, ritengono opportuno procrastinare il periodo di effettuazione delle prove per l'avvio del mercato elettrico, estendendo il periodo di vigenza dello Stove e delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 27/03, tenendo conto delle esigenze derivanti dai meccanismi di regolazione delle relative partite economiche;

il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 stabilisce che la società Acquirente unico S.p.a. assuma le proprie funzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2004 e che contestualmente la società ENEL S.p.a. cessi di svolgere le sopra richiamate funzioni vicarie; e che tale previsione trova eccezione, sino al 1° febbraio 2004, nell'acquisto di energia elettrica nell'ambito del sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 67/03 (di seguito: Stove) e nelle conseguenti cessioni alle imprese distributrici, per le quali attività la società Acquirente unico S.p.a. si avvale della società ENEL S.p.a.;

con nota in data 30 gennaio 2004, la società Acquirente Unico S.p.a. ha chiesto alla Società ENEL S.p.a. di continuare a svolgere per il mese di febbraio 2004 l'attività di cui all'art. 6.1 del decreto ministeriale 19 dicembre 2003, acquisendone l'assenso;

Ritenuto che sia opportuno:

prorogare, fino alla data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, il funzionamento del sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica avviato con la deliberazione n. 67/03;

introdurre modificazioni nelle deliberazioni n. 27/03 e n. 67/03 in ragione di quanto indicato al precedente alinea, nonché al fine di rendere coerenti le disposizioni di cui alle predette deliberazioni con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 05/04;

Delibera:

Di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modificazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03.

1.1 L'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03, è modificato come segue:

a) all'art. 1, comma 1.1, le parole «18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata e modificata» sono sostituite dalle parole «30 gennaio 2004, n. 05/04,»;

b) all'art. 1, comma 1.1, alla definizione «banda di capacità di trasporto» le parole «per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 301/01 ed ai sensi della deliberazione n. 190/02, ad eccezione delle bande per il transito di cui all'art. 1 della deliberazione n. 190/02 e delle bande di capacità di trasporto assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 6.2 di quest'ultima deliberazione» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2004, ai sensi delle deliberazioni n. 301/01, n. 190/02 e n. 157/03»;

c) all'art. 1, comma 1.1, alla definizione «prezzo PG_N», le parole «dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del Testo integrato» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 05/04»;

d) all'art. 1, comma 1.1, alla definizione «Testo integrato», le parole «18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata» sono sostituite dalle parole «30 gennaio 2004, n. 05/04»;

e) all'art. 1, comma 1.1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

componente dis è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo ai fini della remunerazione del servizio di dispacciamento con l'esclusione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie all'erogazione del medesimo servizio;

fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 sono le fasce orarie definite dal titolo II, comma 2), paragrafo *b)*, punto 2), del provvedimento CIP n. 45/90;

deliberazione n. 157/03 è la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03;

deliberazione n. 05/04 è la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04;

f) all'art. 4, comma 4.1, le parole «lettera *c)*» sono sostituite dalle parole «lettere *c)* e *d)*» e il numero «13» è sostituito con il numero «17»;

g) all'art. 4, comma 4.1, le parole «articolo 10, comma 10.3, della deliberazione n. 190/02» sono sostituite dalle parole «articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03»;

h) all'art. 7, commi 7.1 e 7.3, è aggiunta la seguente lettera:

«*d)* il corrispettivo determinato applicando la componente dis, pari a 0,01 centesimi di euro/kWh, all'energia elettrica prelevata nel punto di prelievo.»

i) all'art. 7, comma 7.12, e all'art. 9, comma 9.15, il numero «29» è sostituito dal numero «35», e il numero «30» è sostituito dal numero «36»;

j) all'art. 7, comma 7.14, il numero «34» è sostituito dal numero «52», e il numero «42» è sostituito dal numero «61»;

k) all'art. 9, comma 9.20, il numero «29» è sostituito dal numero «35».

Art. 2.

Modificazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03

L'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, è modificato come segue:

a) le parole «Enel S.p.a.» sono sostituite dalle parole «Acquirente unico S.p.a.»;

b) all'art. 2, comma 2.3, le parole «fino all'assunzione da parte dell'Acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati» sono soppresse;

c) all'art. 3, comma 3.1, le parole «del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 e, comunque, non anteriormente al 1° febbraio 2004» sono sostituite dalle parole «del dispacciamento di merito economico»;

d) all'art. 10, il comma 10.4.1 è soppresso;

e) all'art. 10, comma 10.5, le parole «27 del Testo integrato», sono sostituite dalle parole «5, comma 5.7, della deliberazione n. 05/04» e le parole «del comma 25.1 del Testo integrato» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 5, comma 5.1, della medesima deliberazione»;

f) all'art. 10, comma 10.7, lettera *a)*, le parole «27 del Testo integrato» sono sostituite dalle parole «5, comma 5.7, della deliberazione n. 05/04»;

g) all'art. 10, comma 10.7, lettera *b)*, le parole «del comma 25.1 del Testo integrato» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 05/04»;

h) all'art. 10, comma 10.12, le parole «,al termine di ciascun mese,» sono soppresse e le parole «26 del Testo integrato» sono sostituite dalle parole «5, comma 5.2, della deliberazione n. 05/04»;

i) all'art. 10, comma 10.14, le parole «all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del Testo integrato» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 5, comma 5.2 della deliberazione n. 05/04»;

j) all'art. 13, comma 13.3, le parole «all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 26 del Testo integrato» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 05/04»;

k) il Titolo IV, l'articolo 19 sono soppressi;

l) le tabelle 1 e 3 allegate sono soppresse.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

4.1 Il Gestore della rete riformula il regolamento dello Stove di cui all'art. 5 della deliberazione n. 67/03 sulla base delle modificazioni introdotte con il presente provvedimento.

4.2 La deliberazione n. 27/03 e la deliberazione n. 67/03, come risultanti dalle modificazioni introdotte con il presente provvedimento, si applicano a far data dal 1° febbraio 2004.

Di pubblicare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03 e l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento;

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 30 gennaio 2004

Il presidente: ORTIS

04A01606

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2004.

Riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001. (Deliberazione n. 08/04)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 febbraio 2004,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'art. 28, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 302, del 29 dicembre 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999, come modificato e integrato dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 71 del 25 marzo 2002 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 17, del 31 gennaio 2004 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

Visti:

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007, riportato nell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2001, n. 318/01, recante determinazione per l'anno 2002 dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 12 del 15 gennaio 2002;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02, recante copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99 per l'anno 2002 con modifiche e integrazioni del testo integrato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 12 del 16 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 227/02);

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 228/02, recante aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica;

Considerato che:

occorre individuare i soggetti produttori che, in relazione alla quantità di energia elettrica prodotta nell'anno 2001 da fonti non rinnovabili, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedente i 100 GWh e destinata ai clienti del mercato vincolato, hanno sostenuto oneri per adempiere all'obbligo di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: l'obbligo);

occorre determinare il numero dei certificati verdi che i soggetti produttori di cui al precedente alinea hanno dovuto acquistare o conseguire con la realizzazione in proprio di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili per adempiere all'obbligo, limitatamente alla quantità di energia elettrica da fonti non rinnovabili dai medesimi prodotta nell'anno 2001 e destinata ai clienti del mercato vincolato;

l'unico soggetto importatore che nell'anno 2001 ha importato energia elettrica nell'ambito di contratti pluriennali destinati ai clienti del mercato vincolato è stata la società Enel S.p.a. e che, per detta energia, l'art. 2, comma 2.6, della deliberazione n. 227/02 non prevede il riconoscimento di detti oneri;

i soggetti importatori diversi dall'Enel S.p.a. hanno destinato l'energia importata esclusivamente ai clienti del mercato libero;

una parte rilevante dell'energia importata nel 2001 non è risultata assoggettata all'obbligo in quanto importata da Stati che non adottano strumenti di promozione e di incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia, come previsto dall'art. 4, comma 6, decreto 11 novembre 1999;

la garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n. 387/2003, contribuirà a superare la preesistente situazione di incertezza circa l'effettiva provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica importata;

al fine di adempiere all'obbligo, i produttori e importatori da fonti non rinnovabili possono realizzare in proprio impianti alimentati da fonti rinnovabili, acquistare certificati verdi nella titolarità di altri produttori, con negoziazione diretta o tramite la società Gestore del mercato S.p.a. (di seguito: Gestore del mercato), oppure acquistare i certificati verdi nella titolarità della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete);

il riconoscimento a consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti da ciascun produttore potrebbe indurre i medesimi produttori ad acquistare i certificati verdi emessi nella titolarità del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'art. 9 del decreto 11 novembre 1999, anziché soddisfare detto obbligo a costi inferiori attraverso la realizzazione in proprio di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili o l'acquisto, a seguito di negoziazione, dei certificati verdi nella titolarità di altri produttori;

con riferimento all'obbligo relativo alle produzioni e importazioni di energia elettrica da fonti non rinnovabili nell'anno 2001, i certificati verdi complessivamente emessi sono stati pari a 32.324, di cui:

8.945, pari al 27,7% del totale, relativi alla produzione da impianti qualificati dal Gestore della rete come impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 4 del decreto 11 novembre 1999 (di seguito: impianti IAFR);

23.379, pari al restante 72,3%, nella titolarità del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'art. 9 del decreto 11 novembre 1999, pari a 84,18 euro per MWh;

l'acquisto dei certificati verdi nella titolarità del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'art. 9 del decreto 11 novembre 1999 rappresenta la soluzione più onerosa per soddisfare l'obbligo, prevista dal legislatore per istituire un limite massimo al valore dei certificati verdi nel caso di carenza di offerta:

Ritenuto opportuno:

determinare il valore medio dei certificati verdi da riconoscere ai produttori che destinano l'energia elettrica prodotta ai clienti del mercato vincolato, in attuazione della deliberazione n. 227/02, secondo modalità volte a contenere gli oneri a carico dei clienti del mercato vincolato e a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la realizzazione di impianti IAFR con investimenti diretti o attraverso l'acquisto dei certificati verdi da soggetti produttori terzi alle migliori condizioni di mercato, evitando quindi l'acquisto dei certificati verdi nella titolarità del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'art. 9 del decreto 11 novembre 1999;

determinare il valore medio dei certificati verdi da riconoscere in attuazione della deliberazione n. 227/02 riconoscendo alla quota di certificati verdi acquistati dal Gestore della rete (72,3%) un valore pari al prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi collocati, tramite negoziazione diretta o tramite il Gestore del mercato, dai produttori di impianti IAFR e riconoscendo alla quota di certificati verdi relativi alla produzione da impianti IAFR (27,7%) un valore pari al prezzo medio di generazione che remunera adeguatamente i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato dei clienti idonei, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR in esercizio ed in progetto alla data del 31 dicembre 2003;

Delibera:

Art. 1.

Riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001.

1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosce ai produttori elencati nella tabella 1, allegata al presente provvedimento, gli oneri determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas riportati nella medesima tabella.

1.2 Il rimborso degli oneri di cui al precedente comma viene operato a valere sul Conto oneri per certificati verdi, come previsto dall'art. 69, comma 69.2 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della pubblicazione.

Milano, 5 febbraio 2004

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

ONERI RICONOSCIUTI AI PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA CHE HANNO ADEMPIUTO ALL'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79, LIMITATAMENTE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI NON RINNOVABILI E DESTINATA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO NEL 2001.

Società	Numero di certificati verdi *[Numero]*	Onere riconosciuto *[Euro]*	Ripartizione dell'onere *[%]*
Enel Produzione Spa	15.920	**102.142.720,00**	*65,53%*
Edipower Spa (già Eurogen Spa)	3.672	**23.559.552,00**	*15,11%*
Endesa Italia Srl (già Elettrogen Spa)	2.836	**18.195.776,00**	*11,67%*
Tirreno Power Spa (già Interpower Spa)	1.225	**7.859.600,00**	*5,04%*
AEM Spa (Milano)	230	**1.475.680,00**	*0,95%*
AceaElectrabel Produzione Spa	171	**1.097.136,00**	*0,70%*
ASM Brescia Spa	120	**769.920,00**	*0,50%*
AEM Trading Srl	75	**481.200,00**	*0,31%*
AGSM Verona Spa	47	**301.552,00**	*0,19%*
Totale	**24.296**	**155.883.136,00**	***100,00%***

04A01605

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2004.

Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relative al servizio di distribuzione del gas, e per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 09/04)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 febbraio 2004,

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)* della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione 31 luglio 2003, n. 87/03 (di seguito: deliberazione n. 87/03);

l'art. 3, comma 1 della deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 88/03;

le deliberazioni dell'Autorità 29 ottobre 2003, n. 124/03 e 23 dicembre 2003, n. 161/03;

Considerato che le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas, presentate da sessantasei esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 237/00;

Considerato, inoltre, che le proposte di opzioni tariffarie base per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali, presentate dalle società Aem Gas S.p.a. di Milano, Bas S.p.a. di Bergamo, Asm S.p.a., Valgas S.p.a. e Sinergia S.p.a. di Brescia, risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 87/03;

Ritenuto necessario approvare le sopra dette proposte di opzioni tariffarie base;

Delibera:

Di approvare le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relative al servizio di distribuzione del gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nella tabella 1.

di prevedere che le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente punto siano applicate per il periodo 1º luglio 2003 - 30 giugno 2004.

Di approvare le proposte di opzioni tariffarie base relative agli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas naturale ai clienti finali, presentate dalle società Aem Gas S.p.a. di Milano, Bas S.p.a. di Bergamo, Asm S.p.a., Valgas S.p.a. e Sinergia S.p.a. di Brescia.

Di prevedere che le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente punto siano applicate rispettivamente per il periodo 1º luglio 2001-30 giugno 2002 e 1º luglio 2002-30 giugno 2003.

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Milano, 5 febbraio 2004

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

ELENCO DEGLI ESERCENTI CHE HANNO PROPOSTO OPZIONI TARIFFARIE BASE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS PER L'ANNO TERMICO 2003-2004

Codice esercente	Denominazione esercente	Comune	Provincia
8	EDISON D.G. SPA	SELVAZZANO DENTRO	PD
10	CIGE SPA	ADRO	BS
39	OTTOGAS	NAPOLI	NA
60	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA	CREMA	CR
62	VALGAS SPA	BRESCIA	BS
79	MEGAS SPA	PESARO	PS
85	COGEMA GAS SPA	SANTA MARIA A VICO	CE
97	METANO CASALPUSTERLENGO SPA	MILANO	MI
129	MONTELUPONE ARCALGAS SRL	MONTELUPONE	MC
142	SOC.ESERCIZIO IMPIANTI GAS - SEI GAS SPA	CREMONA	CR
153	SIMGAS NORD SRL	CREMA	CR
156	SIMGAS SRL - SOC.IMPIANTI GAS	MILANO	MI
167	SAN QUIRICO GAS SPA	CREMA	CR
188	COSECON SPA	CONSELVE	PD
212	GARDA EST SRL	CREMA	CR
238	METANSICULA SPA	CATANIA	CT
246	SINERGIA SPA	BRESCIA	BS
255	VIGENZONE GAS SRL	CONSELVE	PD
271	RIVIERA GAS SPA	IMPERIA	IM
275	EROGAS SPA	CARMIGNANO DI BRENTA	PD
279	SLIM SPA - SOC.LOMBARDA IMPIANTI METANO	FIDENZA	PR
283	SIME - SOCIETA' IMPIANTI METANO	LOZZO ATESTINO	PD
307	BAS - BERGAMO AMBIENTE E SERVIZI SPA	BERGAMO	BG
309	ASM BRESCIA SPA	BRESCIA	BS
313	GEA SPA	GROSSETO	GR
327	AMGA SPA - AZ.MEDITERRANEA GAS E ACQUA	GENOVA	GE
333	AZ.SERVIZI MULTISETTORIALI LOMBARDA SPA	LISSONE	MI
340	META RETE GAS SRL UNIPERSONALE	MODENA	MO
355	AZ.SERVIZI MUNICIPALI Rovigo S.p.A.	ROVIGO	RO
441	COMUNE DI ISERA	ISERA	TN
447	AZ.UNICA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI CALOLZIOCORTE	CALOLZIOCORTE	LC
460	COMUNE DI CONTRADA	CONTRADA	AV
489	AGESP SPA	BUSTO ARSIZIO	VA
521	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
526	AEM - DISTRIBUZIONE GAS E CALORE SPA	MILANO	MI
536	COMUNE DI BERNATE TICINO	BERNATE TICINO	MI
567	COMUNE DI COLLETORTO	COLLETORTO	CB
591	COMUNE DI MAPELLO	MAPELLO	BG
599	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT
608	COMUNE DI INVERUNO	INVERUNO	MI
751	PITTA COSTRUZIONI SPA	LUCERA	FG
755	CDCL DI MARCHETTI & C. SNC	CAMERINO	MC
778	MOGEST SRL - MOLISE GESTIONI	CAMPOBASSO	CB

Codice esercente	Denominazione esercente	Comune	Provincia
825	PETROLCARBO S.R.L.	LECCO	LC
830	BEYFIN SPA	CAMPI BISENZIO	FI
853	LUNIGAS I.F.	FOSDINOVO	MS
856	LAMPOGAS LOMBARDA S.R.L.	CROSIO DELLA VALLE	VA
862	C.I.S.I. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI INTEGRATI	ISOLA DELLA SCALA	VR
903	ITALGESTIONI SRL	BOLOGNA	BO
911	CONSORZIO LUCANO PER IL GAS	POTENZA	PZ
912	COMUNE DI ORVINIO	ORVINIO	RI
918	ULTRAGAS CM SPA	ROMA	RM
947	COMUNE DI MOLINA ATERNO	MOLINA ATERNO	AQ
962	AGRAGAS SPA	PALERMO	PA
963	IRNO SERVICE SPA	SOLOFRA	AV
964	NORMANNA GAS SPA	PALERMO	PA
990	UNDIS SPA - SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	SULMONA	AQ
991	ENEL DISTRIBUZIONE GAS SPA	MILANO	MI
1086	GE.AD SPA	MILANO	MI
1095	AEG RETI DISTRIBUZIONE SRL	IVREA	TO
1115	COSEV SERVIZI SPA	NERETO	TE
1116	DITTA PALOMBA SRL	POGGIO SANNITA	IS
1127	A.M.G. SCPA	ROMA	RM
1150	PENTA VALLE SERIANA DISTRIBUZIONE GAS SRL	CENE	BG
1172	MONTE SECCO SERVIZI SRL	CLUSONE	BG
1176	NOTARESCO DISTRIBUZIONE GAS SRL	NOTARESCO	TE

04A01604

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 12 gennaio 2004.

Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del 23 ottobre 2003 e attivazione linee di intervento. (Ordinanza n. B/1).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territori delle province di Pistoia e Lucca, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;

Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui è stato integrato l'art. 1, comma 3, lettera *c)* dell'ordinanza 3321/2003;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;

Preso atto che l'art. 4 dell'ordinanza 3321/2003 assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, le risorse di cui alle ordinanze 3311 e 3312 del 2003, in base alle quali sono disponibili complessivamente euro 12.613.822,32;

Ritenuto di destinare, sulla base delle esigenze finanziarie segnalate dai comuni interessati, euro 4.000.000,00 per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, fermo restando che eventuali economie registrate nella procedura contributiva andranno comunque ad integrare il finanziamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche;

Preso atto al riguardo che, nel corso della riunione del 12 dicembre 2003 con le province di Pistoia e Lucca

e gli enti locali interessati, sono state concordate le procedure, attualmente in corso, per l'elaborazione dei piano degli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e di realizzazione di opere per la messa in sicurezza del reticolo idraulico e dei versanti e di interventi di manutenzione straordinaria degli alvei;

Valutato pertanto di dare avvio alle procedure per la concessione dei contributi ai privati e alle attività produttive danneggiate, come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera *c)* dell'ordinanza 3321/2003 e successiva integrazione disposta dall'art. 8 dell'ordinanza 3328/2003;

Considerato che detta ordinanza rimette la determinazione allo stesso commissario delegato delle modalità e dei criteri per la procedura contributiva;

Preso atto che la regione Toscana ha approvato, in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 577/2003, con il decreto dirigenziale n. 3632 del 19 giugno 2003 e successiva integrazione di cui al decreto n. 5957 del 10 ottobre 2003 pubblicato sul Burt. 45 del 5 novembre 2003, le «Disposizioni per l'erogazione di contributi a privati e imprese gravemente danneggiati da eventi calamitosi» e che le medesime sono state applicate a tutti gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2002 sia di tipo *b)* che di tipo *c)* ai sensi dell'art. 2, legge n. 225/1992;

Valutato di applicare tali disposizioni anche ai fini di assicurare la dovuta parità di trattamento alle popolazioni colpite dalle calamità in oggetto;

Preso atto che le prescrizioni contenute nell'ordinanza 3328/2003 circa l'ammissibilità a contributo dei soli beni mobili indispensabili è compatibile con le predette disposizioni in quanto: *a)* è prevista una franchigia sul valore dei danni che si applica in via preliminare sui beni mobili; *b)* i beni mobili ammissibili a contributo sono, per i privati, quelli contenuti nelle unità immobiliari ad uso abitativo o associativo/professionale e funzionali all'uso medesimo e per le imprese quelli adibiti all'attività produttiva;

Ritenuto che tali precisazioni debbano essere interpretate nel senso di escludere per i privati dall'ammissibilità a contributo quei beni non strettamente necessari allo svolgimento della vita domestica;

Ritenuto quindi di applicare le procedure sopra richiamate;

Considerato di avvalersi, per lo svolgimento delle medesime procedure, quali soggetti attuatori ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3321/2003, dei comuni in seguito individuati e di Fidi Toscana S.p.a. per le attività istruttorie, di erogazione e di controllo delle domande di contributo presentate rispettivamente dei privati e delle imprese danneggiate;

Ritenuto di delimitare l'ambito territoriale cui applicare le linee di intervento di cui alla citata ordinanza 3321/2003, procedendo all'individuazione dei comuni colpiti dagli eventi in questione, sulla base delle segnalazioni effettuate dalle province di Lucca e Pistoia;

Ordina:

1. di individuare come danneggiati dagli eventi atmosferici del 23 ottobre 2003 i seguenti comuni:

per la provincia di Lucca:

Bagni di Lucca;

Borgo a Mozzano;

Coreglia Antelminelli;

Fabbriche di Vallico;

Pescaglia;

Vergemoli;

Villa Basilica;

per la provincia di Pistoia:

Marliana;

Pescia;

Pistoia;

Piteglio;

2. di destinare nell'ambito delle risorse complessivamente a disposizione, euro 4.000.000,00 per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, fermo restando che eventuali economie registrate nella procedura contributiva andranno comunque ad integrare il finanziamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche, in corso di definizione;

3. di dare avvio alla concessione dei contributi ai privati e alle attività produttive danneggiate, come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera *c)* dell'ordinanza 3321/2003 e successiva integrazione disposta dall'art. 8 dell'ordinanza 3328/2003;

4. di applicare a tal fine le «Disposizioni per l'erogazione di contributi a privati e imprese gravemente danneggiati da eventi calamitosi» approvate, in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 577/2003, con decreto dirigenziale n. 3632 del 19 giugno 2003 pubblicate sul Burt. 121 del 23 luglio 2003 e successiva integrazione di cui al decreto n. 5957 del 10 ottobre 2003 pubblicato sul Burt. 45 del 5 novembre 2003, considerando ammissibili a contributo i beni mobili previsti dalle predette disposizioni con le precisazioni indicate in premessa;

5. di stabilire in relazione alle suddette disposizioni quanto segue:

a) ove nelle citate disposizioni regionali viene indicata la regione, il riferimento è applicato con riguardo al commissario delegato;

b) le domande di contributo, in conformità a quanto stabilito nelle citate disposizioni regionali (paragrafo 6.2 Parte prima lettera B per i privati e para-

grafo 10.3 Parte seconda per le imprese), devono essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Burt;

c) i comuni devono dare comunicazione personale dell'avvio della procedura contributiva di cui al precedente punto 4, a tutti coloro che ai sensi della delibera della giunta regionale n. 1150/2002 avevano presentato la scheda per la segnalazione dei danni successivamente all'evento del 23 ottobre 2002, indicando l'ufficio ove possono ritirare la modulistica per la presentazione della domanda, il termine per la medesima e il responsabile del procedimento all'interno dello stesso comune;

d) ove sia necessaria l'allegazione della perizia degli immobili danneggiati di proprietà di privati, nella stessa va indicata ai fini della valutazione del rispetto del limite massimo di contributo erogabile di cui al punto 5.2 della Parte prima delle disposizioni regionali, la superficie utile abitabile dell'immobile medesimo;

6. di riservarsi di stabilire con successivo provvedimento la documentazione che i comuni devono presentare al commissario delegato in sede di rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione dei predetti contributi;

7. di comunicare la presente ordinanza ai comuni di cui al punto 1, a Fidi Toscana S.p.a., e alle province di Pistoia e Lucca, e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 12 gennaio 2004

Il commissario delegato: FRANCI

04A01517

ORDINANZA 30 gennaio 2004.

Attuazione dell'ordinanza A/1 del 18 dicembre 2003 relativamente alla attivazione degli studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari per la definizione del programma di interventi per il riequilibrio idrogeologico. (Ordinanza n. A/3).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 settembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2093 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00;

Preso atto della ripartizione di tali risorse tra le varie tipologie di interventi effettuata con precedente ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, tra cui in particolare sono stati destinati per lo sviluppo di studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari per la definizione del programma di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree colpite, da definire d'intesa con gli enti interessati, euro 300.000,00 di cui:

a) euro 210.000,00 per la redazione dei seguenti progetti:

progetto preliminare per la messa in sicurezza del Torrente Carrione, individuazione del piano di interventi e progettazione di quelli prioritari, per un importo di euro 150.000,00;

progetto preliminare per la messa in sicurezza dei dissesti di versante per il comune di Carrara (escluse le aree dei bacini marmiferi), verifica delle pericolosità individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, per un importo di euro 40.000,00;

progetto preliminare per la messa in sicurezza dei dissesti di versante per il comune di Massa con specifico riferimento alla situazione di Forno e del bacino a monte, per un importo di euro 20.000,00;

b) euro 90.000,00 per ulteriori esigenze derivanti anche dagli esiti degli studi in corso e dallo sviluppo delle progettazioni di cui sopra;

Ritenuto quindi di dare attuazione a quanto previsto dal punto 5 dell'ordinativo della citata ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003;

Considerato che a seguito di approfondimenti relativi ai contenuti dei predetti studi con i comuni competenti e gli uffici regionali per la tutela del territorio, sono stati conseguentemente integrati gli importi, imputandone la differenza alle risorse indicate alla lettera *b)* del punto 5 dell'ordinativo della ordinanza A/1;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, ordinanza PCM 3325/2003 il commissario delegato per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati;

Sentiti gli enti locali interessati;

Viste le deroghe previste dall'art. 5 dell'ordinanza PCM 3325/2003;

Ordina:

1. di dare attuazione a quanto previsto dalla precedente ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, punto 5 dell'ordinativo attivando la redazione di studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari per la definizione del programma di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree colpite, secondo quanto indicato nell'allegato «A» al presente provvedimento;

2. di rimodulare la ripartizione delle risorse assegnate per complessivi euro 300.000,00 con l'ordinanza n. A/1 per la esecuzione di studi, verifiche e fattibilità e progetti preliminari nel modo seguente:

studio idrologico-idraulico, progetto preliminare per la messa in sicurezza del bacino del Torrente Carrione, predisposizione del piano degli interventi, individuazione degli elementi preliminari di progetto e individuzione degli interventi prioritari: euro 165.000,00;

indagini e verifiche idrogeologiche per la perimetrazione delle aree interessate da movimenti franosi a seguito dell'evento (escluso le aree dei bacini marmiferi), individuazione degli interventi di messa in sicurezza e degli elementi preliminari di progetto e individuazione degli interventi prioritari: euro 55.000,00;

indagini e verifiche idrogeologiche per la perimetrazione delle aree interessate da movimenti franosi a seguito dell'evento, ivi compreso l'eventuale adeguamento del progetto preliminare per l'area di Forno, individuazione degli interventi di messa in sicurezza e degli elementi preliminari di progetto e individuazione degli interventi prioritari: euro 20.000,00;

per ulteriori esigenze derivanti anche dagli esiti degli studi in corso e dallo sviluppo delle progettazioni di cui sopra euro 60.000,00;

3. di individuare ai sensi dell'art. 1, comma 2, ordinanza PCM 3325/2003 quali soggetti attuatori i comuni di Carrara e di Massa;

4. di riservarsi di stabilire con successivo provvedimento la documentazione che i comuni devono presentare al commissario delegato in sede di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento dei predetti studi;

5. di stabilire che il commissario provveda, una volta acquisite le relative disponibilità finanziarie, alla liquidazione delle spese indicate nell'allegato «A» per ciascuna tipologia di studio sulla base delle richieste presentate dai soggetti attuatori;

6. di comunicare la presente ordinanza ai comuni di Carrara e Massa nonché alla provincia di Massa e Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 30 gennaio 2004

Il commissario delegato: FRANCI

04A01518

ORDINANZA 30 gennaio 2004.

Integrazione dell'ordinanza B/1 del 12 gennaio 2004, relativa alla individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del 23 ottobre 2003. (Ordinanza n. B/2).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Pistoia e Lucca colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;

Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui è stato integrato l'art. 1, comma 3, lettera *c)* dell'ordinanza 3321/2003;

Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;

Preso atto che l'art. 4 dell'ordinanza 3321/2003 assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenze, le risorse di cui alle ordinanze 3311 e 3312 del 2003, in base alle quali sono disponibili complessivamente euro 12.613.822,32;

Ritenuto di destinare, sulla base delle esigenze finanziarie segnalate dai comuni interessati, euro 4.000.000,00 per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, fermo restando che eventuali economie registrate nella procedura contributiva andranno comunque ad integrare il finanziamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche;

Considerato che con precedente ordinanza B/1 del 12 gennaio 2004 sono state attivate le procedure contributive a favore di privati e imprese danneggiati nonché è stato delimitato l'ambito territoriale cui applicare le linee di intervento di cui alla citata ordinanza 3321/2003, procedendo all'individuazione dei comuni colpiti dagli eventi in questione, sulla base delle segnalazioni effettuate dalle province di Lucca e Pistoia;

Preso atto che per mero errore materiale non è stato indicato tra i comuni danneggiati quello di Molazzana, come invece indicato dalla provincia di Lucca con nota del 19 novembre 2003 prot. 143770/VI.C e che quindi va integrato l'ordinativo dell'ordinanza B/1;

Ordina:

1. Di integrare il punto 1 dell'ordinanza B/1 del 12 gennaio 2004 relativo alla individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del 23 ottobre 2003 includendo il comune di Molazzana, non riportato nell'elenco di cui alla citata ordinanza per mero errore materiale, che risulta quindi essere il seguente:

per la Provincia di Lucca:
Bagni di Lucca;
Borgo a Mozzano;
Coreglia Antelminelli;
Fabbriche di Vallico;
Molazzana;
Pescaglia;
Vergemoli;
Villa Basilica;

per la Provincia di Pistoia:
Marliana;
Pescia;
Pistoia;
Piteglio.

2. Di stabilire esclusivamente per i soggetti danneggiati nel comune di Molazzana che la presentazione della domanda di contributo deve essere effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Burt della presente ordinanza e non della precedente B/1;

3. Di comunicare la presente ordinanza ai comuni indicati al punto 1, a Fidi Toscana S.p.A., e alle province di Pistoia e Lucca, e di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 30 gennaio 2004

Il commissario delegato: FRANCI

04A01516

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 19 gennaio 2004, n. **1.**

Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, sulla commercializzazione delle uova e del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, di applicazione.

Al Ministero della salute - D.G. della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Alle associazioni di settore interessate

Si informano le amministrazioni e le organizzazioni in indirizzo che, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 305 del 22 novembre 2003, è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 2052/2003 che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, mentre il regolamento di applicazione della Commissione n. 2295/2003, del 23 dicembre 2003, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 340 del 24 dicembre 2003.

Analogamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 20 settembre 2003 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, che reca le norme di attuazione delle direttive 1999/74 CE e 2002/2002/04 CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

Tali provvedimenti introducono alcune importanti novità, di seguito evidenziate, che comporteranno, nel prossimo futuro, anche l'adattamento della normativa nazionale che nella fattispecie è rappresentata dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 17 luglio 2002.

Tuttavia, nelle more dell'emanazione dell'adeguamento della normativa nazionale, che ai sensi dell'art. 29, par. 2 del regolamento 2295/2003 deve essere inoltrata all'Esecutivo comunitario anteriormente al 1° luglio 2004, si ritiene utile fornire a tutti i soggetti interessati, delle linee guida cui attenersi nello svolgimento della propria attività.

Nello specifico, si porta l'attenzione sul fatto che a partire dal 1° gennaio 2004, le uova dovranno essere classificate dai centri d'imballaggio solamente in due categorie di qualità:

uova «A» (o «uova fresche»), destinate al consumo umano;

uova «B», destinate alle industrie alimentari e non alimentari. Scompare quindi la categoria «C» che è ora ricompresa nella categoria «B».

I dispositivi di etichettatura delle uova «B» destinate all'industria alimentare e non alimentare rimangono, tuttavia, invariati.

Quando le uova di categoria «A» sono consegnate all'industria con l'indicazione «uova di calibro differente», la classificazione per categorie di peso non è obbligatoria. In tal caso, prima di lasciare il centro d'imballaggio, ogni contenitore è contrassegnato con:

la categoria di qualità;

il nome, l'indirizzo e il numero distintivo del centro d'imballaggio;

il nome, l'indirizzo e il numero distintivo del produttore;

il numero di uova o il relativo peso;

il giorno o periodo di deposizione;

la data di spedizione.

A questa regola generale si affiancano due possibilità di deroga che non riguardano però l'Italia:

1) gli Stati membri che tradizionalmente attuano il lavaggio delle uova - Svezia e Olanda, potranno continuare a commercializzare sul loro territorio tali uova per la vendita diretta al consumatore per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2006);

2) le uova destinate alla vendita al minuto nei Dipartimenti francesi d'oltremare, possono essere spedite verso quei territori in forma refrigerata.

Sempre a far tempo dal 1° gennaio 2004, sugli imballaggi delle uova di categoria «A» dovrà essere riportata la dicitura relativa ad uno dei tre sistemi di allevamento previsti dalla norma: «Uova da allevamento all'aperto», «Uova da allevamento a terra» e «Uova da allevamento in gabbie», mentre le uova in essi contenute dovranno recare stampigliato sul guscio un codice che identifica il produttore e il sistema di allevamento delle ovaiole (esempio: 3IT001TO036, dove il numero 3 identifica il sistema di allevamento in gabbia, IT identifica lo stato italiano, 001 è il codice Istat del comune di Torino, TO è la sigla della provincia e 036 è un numero progressivo che identifica l'allevamento). A tal fine si precisa che il numero 1 identifica l'allevamento «All'aperto», il numero 2 l'allevamento «A terra», il numero 3 l'allevamento «In gabbie» e il numero 0 la «Produzione biologica».

La timbratura delle uova con il codice del produttore può essere effettuata sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro d'imballaggio che effettua la classificazione.

Per l'attribuzione del codice identificativo, in particolare per quanto riguarda il sistema di allevamento, le ASL si attengono alle disposizioni contenute negli allegati del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, che riprendono anche quanto previsto dall'allegato III del regolamento (CE) 2295/2003.

La stampigliatura del guscio con il codice in parola si applicherà, a partire dal 1° luglio 2005, anche alle uova non classificate vendute direttamente dal produttore su un mercato pubblico locale.

Nel caso di vendita di uova sciolte non classificate o di uova sfuse originariamente contenute in un grande imballaggio, dovrà essere spiegato su di un cartello separato o sul contenitore delle uova il significato del codice distintivo del produttore o il sistema di allevamento delle ovaiole.

In virtù di tale disposto, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della vigente normativa nazionale - decreto ministeriale 19 giugno 2002, che prevedono la facoltatività delle diciture sul sistema di allevamento delle ovaiole, sono da considerarsi non più validi e pertanto gli interessati si atterranno alle seguenti disposizioni che derivano dalle recenti innovazioni della succitata normativa comunitaria: tutti i produttori di uova (allevatori) devono, entro il 4 gennaio 2004, presentare domanda per il rilascio del codice distintivo alla ASL di competenza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Per consentire all'amministrazione di adempiere agli obblighi che derivano dalla specifica normativa comunitaria, i produttori sono iscritti in un elenco nazionale tenuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF) a seguito di comunicazione per via telematica, da parte del Ministero della salute o, in casi particolari, dalle ASL, del codice attribuito. Il Ministero della salute comunicherà tempestivamente al MiPAF ogni variazione, aggiunta o cancellazione dei codici suddetti.

Resta inteso che anche i produttori già in possesso del codice identificativo del sistema di allevamento rilasciato dal MiPAF, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 19 giugno 2002, devono provvedere a richiedere il nuovo codice sulla base delle disposizioni del decreto legislativo precitato.

Le uova provenienti dai produttori che hanno ottemperato all'obbligo della presentazione della domanda entro i termini prescritti, 4 gennaio 2003, ma che non abbiano ricevuto dalla ASL il codice identificativo in tempo utile, possono continuare ad essere commercializzate fino al 4 aprile 2004 senza il codice, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n, 267.

I centri d'imballaggio debbono riportare sugli imballaggi delle uova l'indicazione del sistema di allevamento delle ovaiole mentre sulle uova è obbligatoria solamente la stampigliatura del numero distintivo del produttore, tuttavia, resta facoltativa la marchiatura delle uova con la dicitura relativa al sistema di allevamento. I marchi sulle uova riguardanti il numero distintivo del produttore, la data di deposizione, l'alimentazione delle galline ovaiole e l'origine regionale delle uova possono essere apposti dal produttore.

In virtù dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2295/2003, tutti i numeri distintivi attribuiti dalla scrivente ai centri d'imballaggio di uova ricadenti nel territorio nazionale sono automaticamente variati sostituendo l'iniziale numero 4 con il codice IT (es. 44539 diventa IT4539). Tuttavia, per consentire lo smaltimento dei vecchi imballaggi, i numeri distintivi autorizzati anteriormente al 31 dicembre 2003 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

Qualora le uova siano consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio situato in un altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione. Alla predetta regola generale può essere concessa una deroga da parte dello Stato membro dove si situa la produzione se il produttore e il centro d'imballaggio (sito nell'altro Stato membro) hanno siglato un contratto che preveda che le uova da timbrare con il numero distintivo del produttore siano lavorate esclusivamente da quel centro d'imballaggio e purché nel contratto stesso emerga l'obbligo di rispettare i termini e le norme di marchiatura. Per poter usufruire della deroga, gli operatori interessati debbono ottenere il preventivo benestare del proprio Stato membro e di quello in cui si situa il centro d'imballaggio. In tal caso il trasporto è accompagnato da una copia di tale contratto, certificato dagli operatori interessati come con-

forme all'originale, unitamente al codice del produttore che il centro di imballo utilizzerà nella lavorazione delle uova. L'autorità di controllo (ICRF) deve essere informata della concessione di tale deroga. L'autorità deputata al rilascio del predetto benestare, è il MiPAF - Dipartimento delle politiche di mercato, PAGR. IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Restano altresì validi i criteri tecnici cui gli allevamenti devono attenersi, riportati in allegato I del predetto decreto ministeriale 19 giugno 2002.

I centri d'imballaggio non devono più richiedere l'autorizzazione ministeriale all'apposizione delle diciture relative al sistema di allevamento tuttavia, tutti gli altri obblighi relativi alla tenuta dei registri e alle lavorazioni delle uova, di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 19 giugno 2002, sono estesi a tutti i centri d'imballaggio.

Restano valide le disposizioni del decreto ministeriale 19 giugno 2002, previste per i produttori e i centri d'imballaggio, in ordine alla tenuta dei registri i quali, tuttavia, possono essere sostituiti da altro tipo di registrazione, purché riportante le stesse informazioni.

Gli articoli 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 19 giugno 2002 rimangono validi ancorché i rimandi in esso presenti all'abrogato regolamento CEE 1274/91 devono intendersi riferiti al citato regolamento (CE) 2295/2003. Il successivo art. 9 resta valido in tutte le sue parti salvo quanto previsto al paragrafo 4 che è esteso a tutti i produttori mentre le modalità di invio dei dati statistici da comunicare annualmente al MiPAF, saranno esplicitate attraverso disposizioni che saranno emanate successivamente di concerto con il Ministero della salute.

Roma, 19 gennaio 2004

Il direttore generale
per le politiche agroalimentari
PETROLI

04A01600

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, firmato a Roma il 26 febbraio 1997.

Il giorno 3 aprile 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, firmato a Roma il 26 febbraio 1997 la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 gennaio 2003, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il giorno 3 aprile 2003.

04A01515

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 febbraio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2858
Yen giapponese	135,75
Corona danese	7,4514
Lira Sterlina	0,67470
Corona svedese	9,1935
Franco svizzero	1,5747
Corona islandese	86,75
Corona norvegese	8,7840
Lev bulgaro	1,9557
Lira cipriota	0,58597
Corona ceca	32,703
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,55
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6746
Lira maltese	0,4287
Zloty polacco	4,8722
Leu romeno	40720
Tallero sloveno	237,5400
Corona slovacca	40,450
Lira turca	1701000
Dollaro australiano	1,6139
Dollaro canadese	1,6861
Dollaro di Hong Kong	9,9911
Dollaro neozelandese	1,8176
Dollaro di Singapore	2,1535
Won sudcoreano	1489,08
Rand sudafricano	8,5438

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A01811

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fanhdi»

Estratto decreto NCR n. 56 del 16 gennaio 2004

È autorizzata la modifica del condizionamento primario del medicinale FANHDI, cosistente nella sostituzione:

della confezione «250 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala polvere + fiala solvente 10 ml» (codice A.I.C. n. 033866017) con la confezione «250 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente + set (adattatore per flacone + microfiltro), (codice A.I.C. n. 033866043);

della confezione «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 10 ml» (codice A.I.C. n. 033866029) con la confezione «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente + set (adattatore per flacone + microfiltro), (codice A.I.C. 033866056);

della confezione «1000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 10 ml» (codice A.I.C. n. 033866031) con la confezione «1000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente + set (adattatore per flacone + microfiltro), (codice A.I.C. n. 033866068).

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Parets del Valles-Barcellona, Poligono Levante - Calle Can Guasch, 2, c.a.p. 08150, Spagna (ES).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 fiala polvere + 1 siringa preriempita solvente - A.I.C. n. 033866043 (in base 10), 109J9V (in base 32);

classe: resta confermata la classe: «A» - con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione;

classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Instituto Grifols S.A., stabilimento sito in Parets del Valles-Barcellona, Poligono Levante - Calle Can Guasch, 2, c.a.p. 08150, Spagna (ES), (tutte le fasi).

Composizione:

fiala con prodotto liofilizzato:

principio attivo:

fattore VIII (250 U.I.);

VWF:RCo: $\geq$ 500 U.I./1000 U.I. FVIII:C;

attività specifica FVIII:C dopo separazione da VWF: 1000 - 3000 U.I./mg di proteina;

proteine totali: $\leq$ 90 mg;

eccipienti: istidina, albumina umana, arginina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

siringa con solvente: acqua p.p.i. 10 ml;

confezione: «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 fiala polvere + 1 siringa preriempita solvente - A.I.C. n. 033866056 (in base 10), 109JB8 (in base 32);

classe: resta confermata la classe: «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione;

classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Instituto Grifols S.A., stabilimento sito in Parets del Valles-Barcellona, Poligono Levante - Calle Can Guasch, 2, c.a.p. 08150, Spagna (ES), (tutte le fasi).

Composizione:

fiala con prodotto liofilizzato:

principio attivo:

fattore VIII (500 U.I.);

VWF:RCo: $\geq$ 500 U.I./1000 U.I. FVIII:C;

attività specifica FVIII:C dopo separazione da VWF: 1000 - 3000 U.I./mg di proteina;

proteine totali: $\leq$ 90 mg;

eccipienti: istidina, albumina umana, arginina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

siringa con solvente: acqua p.p.i. 10 ml;

confezione: «1000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 fiala polvere + 1 siringa preriempita solvente - A.I.C. n. 033866068 (in base 10), 109JBN (in base 32);

classe: resta confermata la classe: «A» - con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione;

classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Instituto Grifols S.A., stabilimento sito in Parets del Valles-Barcellona, Poligono Levante - Calle Can Guasch, 2, c.a.p. 08150, Spagna (ES), (tutte le fasi).

Composizione:

fiala con prodotto liofilizzato:

principio attivo:

fattore VIII (1000 U.I.);

VWF:RCo: $\geq$ 500 U.I./1000 U.I. FVIII:C;

attività specifica FVIII:C dopo separazione da VWF: 1000 - 3000 U.I./mg di proteina;

proteine totali: $\leq$ 90 mg;

eccipienti: istidina, albumina umana, arginina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

siringa con solvente: acqua p.p.i. 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione di episodi emorragici in soggetti con emofilia A (deficit congenito di fattore VIII). «Fanhdi» può essere usato nel trattamento del deficit acquisito di fattore VIII.

Trattamento degli emofilici A con anticorpi contro il fattore VIII (inibitori).

Trattamento di soggetti con malattia di Von Willebrand.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 033866017, 033866029, 033866031 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A01563

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tegens»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 94 del 3 febbraio 2004

Specialità medicinale: TEGENS:

20 capsule 80 mg - A.I.C. n. 023539012;

20 bustine granulato 80 mg - A.I.C. n. 023539051;

20 capsule 160 mg - A.I.C. n. 023539063;

20 bustine granulato 160 mg - A.I.C. n. 023539075.

Società: Inverni della Beffa S.p.a., Galleria Passarella n. 2 - Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Tegens», 20 capsule 80 mg - A.I.C. n. 023539012, «Tegens», 20 bustine granulato 80 mg - A.I.C. n. 023539051 «Tegens», 20 capsule 160 mg - A.I.C. n. 023539063 Tegens, 20 bustine granulato 160 mg - A.I.C. n. 023539075, prodotti anteriormente al 7 agosto 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 234 del 16 giugno 2003 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 3 febbraio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01559

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Pro Council soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, corso Garibaldi n. 153, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 31 ottobre 1989, repertorio n. 9205, codice fiscale n. 01039980766, BUSC n. 2278/245648;

2) «Italservizi soc. coop. a r.l.», con sede in Melfi (Potenza), via Foggia n. 5, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenziana Cestone in data 8 marzo 1999, repertorio n. 33999, codice fiscale n. 01348270768, BUSC n. 2884/291256;

3) «A.L.E.T. soc. coop. a r.l.», con sede in Senise (Potenza), strada statale km 1 n. 3/A, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Iaccarino in data 14 febbraio 1995, repertorio n. 13129, codice fiscale n. 01192720769, BUSC n. 2656/270657,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via del Gallitello - 85100 Potenza, tel. 0971390111 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A01486

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edificatrice Serravallese» a r.l., in Berra

Si comunica che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Edificatrice Serravallese» a r.l., con sede in Berra frazione Serravalle, piazza Mazzini n. 13, costituita in data 9 marzo 1978, con atto a rogito del notaio dott. Mario Coccioli, repertorio n. 284/136, BUSC n. 1506/157894, codice fiscale n. 00406900381, che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, comma 1.

Si comunica inoltre che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di Ferrara - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, via Garibaldi n. 147/151 - Ferrara, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A01643

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33432 del 26 gennaio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Cebi, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino), unità di Cascine Vica - Rivoli (Torino), per il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33433 del 26 gennaio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Algat, con sede in San Carlo Canavese (Torino), unità di San Carlo Canavese (Torino), per il periodo dal 25 agosto 2003 al 24 agosto 2004.

Con decreto n. 33434 del 26 gennaio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Esisud, con sede in Nusco (Avellino), unità di Nusco (Avellino), per il periodo dal 13 ottobre 2003 al 12 ottobre 2004.

Con decreto n. 33435 del 26 gennaio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Mainline, con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 6 ottobre 2003 al 5 ottobre 2004.

Con decreto n. 33436 del 26 gennaio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Tintoria Piana Clerico & Figli, con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Coggiola, Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004.

Con decreto n. 33437 del 26 gennaio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Bellona confezioni, con sede in Bellona (Caserta), unità di Bellona (Caserta), per il periodo dal 15 settembre 2003 al 12 settembre 2004.

Con decreto n. 33438 del 26 gennaio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Attrezzature Zeta - FPA, con sede in Gravellona Toce (Verbania), unità di Gravellona Toce (Verbania), per il periodo dal 13 ottobre 2003 al 12 ottobre 2004.

Con decreto n. 33439 del 26 gennaio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Filatura Fontanella, con sede in Cossato - (Biella) unità di Masserano (Biella), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 33440 del 26 gennaio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/91 della ditta - S.p.a. Chargeurs Interfodere Italia, con sede in Pero (Milano) unità di Vinovo (Torino), per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 33441 del 26 gennaio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.a.s. Filatura Arlecchino, con sede in Mottalciata (Biella) unità di Mottalciata (Biella), per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 33442 del 26 gennaio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Trieste Terminal Cereali, con sede in Trieste, unità di Trieste, per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 33443 del 26 gennaio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Aprilia Ingranaggi, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 24 giugno 2003 al 23 giugno 2004.

Con decreto n. 33444 del 26 gennaio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.a.s. Istituto di vigilanza privata S. Stefano, con sede in Pozzuoli (Napoli), unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 23 giugno 2003 al 22 giugno 2004.

04A01556

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33445 del 26 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cebi, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino), unità di Cascine Vica - Rivoli (Torino), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33446 del 26 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Algat, con sede in San Carlo Canavese (Torino), unità di San Carlo Canavese (Torino), per il periodo dal 25 agosto 2003 al 24 agosto 2004.

Con decreto n. 33447 del 26 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Esisud, con sede in Nusco (Avellino), unità di Nusco (Avellino), per il periodo dal 13 ottobre 2003 al 12 ottobre 2004.

Con decreto n. 33448 del 26 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Mainline, con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 6 ottobre 2003 al 5 ottobre 2004.

Con decreto n. 33449 del 26 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tintoria Piana Clerico & Figli, con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Coggiola (Biella) - Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004.

Con decreto n. 33450 del 26 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Bellona Confezioni, con sede in Bellona (Caserta), unità di Bellona (Caserta), per il periodo dal 15 settembre 2003 al 12 settembre 2004.

Con decreto n. 33451 del 26 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Attrezzature Zeta - FPA, con sede in Gravellona Toce (Verbania), unità di Gravellona Toce (Verbania, per il periodo dal 13 ottobre 2003 al 12 ottobre 2004.

Con decreto n. 33452 del 26 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Filatura Fontanella, con sede in Cossato (Biella), unità di Masserano (Biella), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 33453 del 26 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Chargeurs Interfodere Italia, con sede in Pero (Milano), unità di Vinovo (Torino), per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 33454 del 26 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Filatura Arlecchino, con sede in Mottalciata (Biella), unità di Mottalciata (Biella), per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 33455 del 26 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Trieste Terminal cereali, con sede in Trieste, unità di Trieste, per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 33456 del 26 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Aprilia Ingranaggi, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 24 giugno 2003 al 23 giugno 2004.

Con decreto n. 33457 del 26 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Istituto di vigilanza privata S. Stefano, con sede in Pozzuoli (Napoli), unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 23 giugno 2003 al 22 giugno 2004.

Con decreto n. 33458 del 27 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Formenti Seleco, con sede in Sessa Aurunca (Caserta), unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 25 marzo 2002 al 19 febbraio 2003.

Con decreto n. 33460 del 27 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Vecchia, con sede in Foglizzo (Torino), unità di Foglizzo (Torino), per il periodo dal 27 novembre 2003 al 26 novembre 2004.

Con decreto n. 33463 del 28 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Olivetti I-JET, con sede in Torino, unità di Arnad (Aosta), Scarmagno (Torino), per il periodo dal 15 luglio 2003 al 14 luglio 2004.

Con decreto n. 33464 del 28 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Engineering Montaggi Italia, con sede in Gela (Caltanisetta), unità di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33465 del 28 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Free Time, con sede in Bisceglie (Bari), unità di Bisceglie (Bari), per il periodo dal 6 ottobre 1999 al 5 ottobre 2000.

Con decreto n. 33471 del 29 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ceramiche Gardenia Orchidea, con sede in Spezzano, unità di Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 1° marzo 2004 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33472 del 29 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino, unità di:

direzione commerciale e sede di Milano;

Tribano (Padova);

ufficio commerciale di Bari;

ufficio commerciale di Bologna;

ufficio commerciale di Cagliari;

ufficio commerciale di Catania;

ufficio commerciale di Firenze;

ufficio commerciale di Genova;

ufficio commerciale di Napoli;

ufficio commerciale e logistico di Roma,

per il periodo dal 1° giugno 2003 al 30 novembre 2003.

Con decreto n. 33473 del 3 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mondadori Printings, con sede in Milano, unità di Verona, per il periodo dal 19 novembre 2003 al 18 maggio 2004.

Con decreto n. 33459 del 27 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 3, legge n. 223/1991 in favore di ulteriori dieci unità dipendenti dalla S.c.a.r.l. FS Impianti, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa), unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per il periodo dal 6 febbraio 2002 al 3 febbraio 2003.

04A01557

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Accordo interprofessionale per la campagna 2004 per le patate destinate alla trasformazione industriale

Il giorno 23 gennaio 2004 presso la sede del Ministero delle politiche agricole e forestali è stato firmato, alla presenza dei rappresentanti del Ministero, l'accordo interprofessionale per la trasformazione industriale delle patate per la campagna 2004, tra le Unioni nazionali delle associazioni pataticole UNAPA e Italpatate da una parte e A.I.I.P.A. e A.N.I.C.A.V., in rappresentanza delle industrie di trasformazione dall'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) e alla presenza delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo.

04A01544

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «CERT 2000» S.r.l., in Campi Bisenzio.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 6 febbraio 2004; visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77; esaminata la domanda del 20 ottobre 2003 e la relativa documentazione presentata ; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: «CERT 2000» S.r.l., con sede legale in via Pietro Nenni, 72/7 - Campi Bisenzio (Firenze):

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A01579

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «PRO.VE.CO» S.r.l., in Bitonto.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 6 febbraio 2004; visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77; esaminata la domanda del 25 novembre 2003 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: «PRO.VE.CO» S.r.l., con sede legale in corso V. Emanuele, 4 - Bitonto (Bari):

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A01580

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato ai sensi dell'art. 7, comma 2, relativo al personale del comparto Ministeri del 12 giugno 2003.

Il giorno 10 febbraio 2004, alle ore 14,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato Fantoni) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni
FP/CGIL (firmato);	CGIL (firmato);
FPS/CISL (firmato)	CISL (firmato)
UIL/PA (firmato)	UIL (firmato)
CISAL Intesa (firmato)	CISAL (firmato)
CONFSAL/UNSA (firmato)	CONFSAL (firmato)
RDB/PI (firmato)	RDB-CUB (firmato)
FLP (firmato)	UGL (firmato)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 giugno 2003, relativo al personale del comparto Ministeri:

COMPARTO MINISTERI

Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato ai sensi dell'art. 7, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 12 giugno 2003.

Art. 1.

1. Il secondo alinea dell'art. 9, comma 1, lettera *b)* del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, è sostituito dal seguente «dalle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale.».

04A01547

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401041/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.